



Turismo+

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Prodotto multigaranzia per l'assicurazione di imprese del settore turistico - Mod. X2121.0

Edizione 03/2024

Queste condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le Linee guida "Contratti semplici e chiari"

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Indice

INDICE

GLOSSARIO	3
NORME DI CARATTERE GENERALE	10
SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI	13
COSA È ASSICURATO	13
GARANZIE BASE	13
GARANZIE OPZIONALI	15
COSA NON È ASSICURATO	21
LIMITI DI COPERTURA	22
SEZIONE FURTO	25
COSA È ASSICURATO	25
GARANZIE BASE	25
GARANZIE OPZIONALI	26
COSA NON È ASSICURATO	28
LIMITI DI COPERTURA	29
SEZIONE ELETTRONICA	30
COSA È ASSICURATO	30
GARANZIE BASE	30
GARANZIE OPZIONALI	31
COSA NON È ASSICURATO	32
LIMITI DI COPERTURA	33
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	34
COSA È ASSICURATO	34
GARANZIE BASE	34
GARANZIE OPZIONALI	38
COSA NON È ASSICURATO	42
LIMITI DI COPERTURA	44
SEZIONE TUTELA LEGALE	46
COSA È ASSICURATO	46
GARANZIE BASE	46
GARANZIE OPZIONALI	48
COSA NON È ASSICURATO	50
LIMITI DI COPERTURA	50
SEZIONE TUTELA DEL CLIENTE	51
COSA È ASSICURATO	51
GARANZIE BASE	51
GARANZIE OPZIONALI	51
COSA NON È ASSICURATO	52
LIMITI DI COPERTURA	52
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	53
NORME VALIDE PER LE SEZIONI: INCENDIO E ALTRI EVENTI - FURTO - ELETTRONICA	53
NORME VALIDE PER LA SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI	56
NORME VALIDE PER LA SEZIONE FURTO	56
NORME VALIDE PER LA SEZIONE ELETTRONICA	57
NORME VALIDE PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	57
NORME VALIDE PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE	57
NORME VALIDE PER LA SEZIONE TUTELA DEL CLIENTE	59
ALLEGATO 1 - ATTIVITÀ ASSICURABILI	60

GLOSSARIO

I vocaboli elencati nel glossario sono evidenziati nel documento con lettera maiuscola

Apparecchiatura elettronica	Tutte le apparecchiature elettroniche inerenti all'attività esercitata (ad esempio macchine e apparecchiature d'ufficio, sistemi di elaborazione Dati e relative unità periferiche e di trasmissione/ricezione, impianti di allarme, prevenzione e sorveglianza, registratori di cassa, bilance, fatturatrici, ecc.) esclusi i telefoni cellulari, smartphone e tablet.
Arbitrato	Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'Insorgenza.
Armadio di sicurezza	Mezzo di custodia che presenti almeno le seguenti caratteristiche di base: a) pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con sagomatura anti-strappo sul lato cerniere e, a protezione delle serrature, una piastra di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese; b) movimento di chiusura: - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, uno sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore); - rifermato da serratura a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali; c) peso minimo: 200 kg.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione e/o la garanzia prestata con il contratto.
Assistenza giudiziale	Attività che viene svolta avanti a un Giudice, secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico, per arrivare ad una sentenza che decida sul fatto rappresentato dalle parti in giudizio.
Assistenza stragiudiziale	Attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
Bungalow, case mobili e simili	Strutture non in muratura, attrezzate per il soggiorno turistico, di proprietà dell'Assicurato o dei clienti e stabilmente collocate all'interno dell'area in cui si svolge l'attività assicurata.
Caratteristiche costruttive	Il Fabbricato in cui si trovano i locali dell'azienda relativi all'attività dichiarata in Polizza ha le seguenti caratteristiche costruttive: Ia classe: strutture portanti verticali in cemento armato o laterizi; strutture portanti del Tetto, Coperture, pareti esterne, Solai e coibentazioni (compreso il cappotto esterno) in materiali Incombustibili; nei Fabbricati a più piani sono tollerate le strutture portanti del Tetto in legno. IIa classe: strutture portanti verticali, Coperture e pareti esterne in materiali Incombustibili; strutture portanti del Tetto, Solai e coibentazioni (compreso il cappotto esterno) anche Combustibili; manto di Copertura del Tetto anche in tegole bituminose o materiali catramati. Bioedilizia: costruito secondo i principi della sostenibilità ambientale ed ha le seguenti caratteristiche minime: – Solaio tra il piano interrato e il primo piano fuori terra in cemento armato o laterizi; – strutture portanti verticali con resistenza certificata pari almeno a REI 60; – Solai, strutture portanti del Tetto, Coperture e pareti esterne in materiali anche Combustibili – impianti conformi alle normative vigenti. Il Fabbricato deve essere già stato regolarmente collaudato; Per tutte le classi sopra indicate sono tollerate: - i materiali Combustibili esistenti nella Copertura, nelle pareti esterne e nei Solai quando la superficie da essi occupata non eccede il 30%, rispettivamente delle pareti esterne, della Copertura o dei Solai; - le caratteristiche costruttive diverse di una porzione di Fabbricato la cui area coperta non superi il 20% dell'area coperta del Fabbricato stesso.

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Glossario

IIIa classe: comunque costruito.

L'assenza di pareti esterne, Solai e coibentazioni equipara detti elementi a quelli Incombustibili.

- Caso assicurativo** Nella sezione "Tutela legale" il verificarsi della controversia per il quale è prestata l'Assicurazione.
- Cassaforte** Mezzo di custodia che presenti almeno le seguenti caratteristiche di base:
- a mobile:
 - a. pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);
 - b. movimento di chiusura:
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
 - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
 - c. peso minimo: 200 kg.
 - a muro:
 - mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio munito di ancoraggio, cementata nella muratura e con sportello d'apertura a filo di parete.
- Cliente** Persona regolarmente registrata secondo le norme vigenti, che dispone dell'alloggio o dell'area attrezzata per la sosta.
- Combustibili** Merci e sostanze che non sono classificabili "Esplosivi" o "Inflammabili" o "Incombustibili".
- Committente** Chi commette, cioè ordina ad altri l'esecuzione di un lavoro, di una prestazione.
- Conduttori esterni** Insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo, sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse.
- Contenuto** Nella sezione "**Incendio ed altri eventi**" per "**Contenuto**" si intende:
- a) mobilio, arredamento e attrezzatura (compresi veicoli, anche elettrici, non soggetti all'obbligo di assicurazione RC. Auto) dell'esercizio assicurato, saune, vasche idromassaggio fuori terra e simili, dotazioni, scorte e provviste, biancheria, macchine elettriche ed elettroniche, elettrodomestici, impianti portatili, telefonici e citofonici mobili interni, macchine e dotazioni dell'ufficio, insegne, tende parasole, il tutto anche all'aperto nell'area di pertinenza dell'esercizio, ferme le esclusioni indicate all'art. 2.2.5 - Eventi atmosferici;
 - b) tutto quanto fatto eseguire dall'Assicurato, in aggiunta a quanto già esistente, per miglioria, abbellimento ed utilità dei fabbricati tenuti in locazione (ad esempio affreschi, statue di valore non artistico, decorazioni, tappezzerie, moquette, tendoni, veneziane, insegne, impianti di allarme);
 - c) effetti personali dell'Assicurato, dei suoi familiari e dei dipendenti compresi; mobilio ed arredamento dell'abitazione del proprietario o del gestore dell'esercizio assicurato e dei suoi familiari, se tale abitazione è ubicata nei locali dell'esercizio o è contigua ad esso;
 - d) quadri, sculture, tappeti, arazzi, mobili d'antiquariato ed oggetti d'arte in genere, nonché servizi di argenteria, anche posti nell'abitazione del gestore, gioielli preziosi e Valori di proprietà dell'Assicurato, dei suoi familiari e dei dipendenti;
 - e) cose dei clienti consegnate all'Assicurato (art. 1784 del Codice civile), compresi gioielli preziosi e Valori;
 - f) archivi, documenti, registri inerenti l'attività;
 - g) attrezzature e arredamento in leasing, quando non coperti da Polizza dedicata;
- escluso quanto indicato nella definizione di "Fabbricato".**
- Nella sezione "**Furto**" per "**Contenuto**" si intende:
- a) mobilio, arredamento ed attrezzatura dell'esercizio assicurato, dotazioni, scorte e

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Glossario

- provviste, biancheria, macchine elettriche ed elettroniche, elettrodomestici, impianti portatili, telefonici e citofonici mobili interni, macchine e dotazioni dell'ufficio;
- b) effetti personali dell'Assicurato, dei suoi familiari e dei dipendenti **esclusi gioielli, preziosi e Valori**; mobilio ed arredamento dell'abitazione del proprietario o del gestore dell'esercizio assicurato e dei suoi familiari, se tale abitazione è ubicata nei locali dell'esercizio o è contigua ad esso;
- c) quadri, sculture, tappeti, arazzi, mobili d'antiquariato ed oggetti d'arte in genere, nonché servizi di argenteria, anche posti nell'abitazione del gestore;
- d) cose dei clienti consegnate all'Assicurato (art. 1784 del Codice civile), **esclusi gioielli, preziosi e Valori**.
- e) attrezzature e arredamento in leasing, quando non coperti da Polizza dedicata.

Contraente	Il soggetto che stipula l'Assicurazione.
Contravvenzione	Tipo di Reato perseguibile d'ufficio e punito con l'arresto e/o l'ammenda.
Copertura	Il complesso degli elementi del Tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
Cose	Relativamente alla sezione "Responsabilità civile" sia gli oggetti materiali, sia gli animali.
Crollo	Deformazione della struttura portante del Fabbricato, che ne comprometta la stabilità determinando un evidente pericolo di rovina.
Danno da inquinamento	Danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o fuoriuscite dagli impianti, macchinari, condutture e attrezzature in uso all'Assicurato o di sua proprietà.
Danno extracontrattuale	Danno ingiusto derivante da un Fatto illecito. Tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento illecito di altre persone: il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
Dati	Insieme di informazioni elaborabili a mezzo di programmi e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d'uso), memorizzati su supporti; tali informazioni devono essere riprodotte in copie di sicurezza almeno ogni 30 giorni; tali copie devono contenere la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura.
Delitto colposo	È solo il delitto espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.
Delitto doloso	Qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Effrazione	Forzatura, scasso rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di protezione dei locali o dei mezzi di custodia contenenti i beni assicurati.
Epidemia/pandemia	Qualsiasi malattia dichiarata come tale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o dal governo italiano.
Esplodenti	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: - a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Glossario

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione

Il costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare o ad omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 Codice penale).

Fabbricato

La costruzione edile che costituisce l'insieme dei locali adibiti all'esercizio dell'attività assicurata comprese attività complementari e Servizi accessori, incluse le relative quote di parti comuni e le minori dipendenze.

Sono comprese:

- opere di fondazione interrate;
- fissi ed infissi, impianti fissi al servizio del Fabbricato, compresi gli Impianti solari termici e fotovoltaici, impianti idrici, igienico-sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, scale mobili, ascensori e montacarichi, tende esterne anche frangisole, quando stabilmente fissate all'edificio;
- facciate in vetro che costituiscano parte strutturale del Fabbricato e che rispettino le normative vigenti in materia;
- dipendenze, pertinenze quali terrazzi, box, strade private, parchi e giardini compresi gli alberi,
- affreschi e statue non aventi valore artistico, tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti, soffittature e controsoffittature;
- tettoie, antenne ed altre installazioni considerate immobili per natura e destinazione, muri di cinta, recinzioni, compresi gli eventuali cancelli anche elettrici, camini;
- contatori di luce, acqua e gas, ed in genere la parte di impianti posti all'interno dell'esercizio;
- arredi di parchi e giardini ad installazione fissa.

Rimane escluso quanto compreso nella definizione di "Contenuto" e di "Bungalow, case mobili e simili".

I locali dell'Azienda possono essere costituiti anche da più Fabbricati o corpi di Fabbricato, **purché tutti pertinenti l'attività dichiarata e situati nello stesso immobile o in aree o immobili adiacenti o comunque nell'ambito della provincia dove ha sede l'attività assicurata.** È compresa la porzione di Fabbricato destinata ad abitazione dell'Assicurato, del custode o dei dipendenti.

Fatto illecito

Inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità e obbligo al Risarcimento. **Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.**

Fissi ed infissi

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione, l'aerazione e l'illuminazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.

Franchigia

La parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 Codice penale).

Impianto solare fotovoltaico

Impianto per la produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, composto da moduli fotovoltaici, supporti, staffe, inverter, trasformatori, cablaggi, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione a servizio dell'impianto.

Impianto solare termico

Insieme di collettori solari che consentono di utilizzare il calore del sole per il riscaldamento dell'acqua sanitaria o per il riscaldamento domestico.

Implosione

Il cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° centesimali non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Glossario

Indennizzo	La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di Sinistro.
Infiammabili	<ul style="list-style-type: none">- gas combustibili;- sostanze e prodotti non considerati "Esplosivi" con punti di infiammabilità inferiore a 55°C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua e l'aria umida sviluppano gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 allegato V. Nell'esercizio assicurato possono esistere "Infiammabili" in quantità strettamente necessaria alla ordinaria manutenzione e pulizia, nonché la normale scorta ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento.
Insorgenza	Il momento nel quale inizia la violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della Polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'Insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l'Insorgenza è nell'ipotesi di: <ul style="list-style-type: none">- Procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il Reato;- Danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;- Vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
Lastre	Lastre di cristallo e vetro (compresi gli specchi), piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocate su vetrine, porte e finestre, anche sul tetto comprese lavorazioni, iscrizioni e decorazioni, nonché insegne anche in materiale plastico rigido stabilmente fissate al Fabbricato o ad altri appositi sostegni nel Fabbricato e nell'area di pertinenza.
Lavoro parasubordinato	Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, collegato però ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal Committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del Committente indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa (D. Lgs. 276/03).
Limite di indennizzo	Massimo Indennizzo che la Società liquida in caso di Sinistro. Se una specifica garanzia non prevede un limite dedicato, vale la somma assicurata.
Massimale	L'obbligazione massima della Società per ogni Sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose o animali. Nella sezione "Tutela legale", corrisponde alla somma entro la quale la Società risponde per ogni Caso assicurativo.
Mezzi di soggiorno	Tende, roulotte e simili mezzi di proprietà dei clienti, utilizzati per il l'alloggio in autonomia all'interno di struttura turistica a ciò destinata (campeggio). Sono esclusi i veicoli a motore.
Muro pieno	Il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in conglomerati Incombustibili, naturali o artificiali o in pietre o in altri materiali aventi la certificazione REI 120. Sono ammesse le aperture minime per il passaggio delle condutture elettriche ed idriche e una sola apertura per piano, purché presidiata da Serramenti interamente metallici, privi di luci o da Serramenti costruiti in materiali aventi la certificazione REI 120.
Nucleo familiare	L'insieme delle persone che vivono presso l'ubicazione indicata in Polizza. Fanno parte del nucleo familiare anche i figli del Contraente che vivono altrove per ragioni di studio.
Periodo di assicurazione	In caso di Polizza di durata pari o inferiore a un anno, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa. In caso di Polizza di durata superiore ad un anno, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un anno.

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Glossario

Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione.
Posti letto	Letti disponibili nella struttura turistica, con esclusione di culle e lettini aggiunti per bambini.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori di lavoro	Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle Norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile, compresi stagisti, borsisti, tirocinanti, apprendisti familiari coadiuvanti.
Primo rischio	La forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice civile.
Procedimento penale	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del Reato ascritto.
Programma in licenza d'uso	Sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che il Contraente o l'Assicurato utilizza in base a un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
Rapina	L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia alla persona, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art.628 Codice penale).
Recesso	Scioglimento del vincolo contrattuale previsto dalla Legge o dal contratto.
Reato	Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto ammenda).
Regola proporzionale	La regola che prevede la riduzione dell'Indennizzo in proporzione al rapporto tra il valore assicurato ed il valore del bene al momento del Sinistro qualora tale ultimo valore sia maggiore rispetto a quello dichiarato al momento della stipula del contratto, come previsto dall'Art. 1907 del Codice civile.
Risarcimento	La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di Sinistro.
Rischio locativo	La responsabilità civile che grava sull'Assicurato/Contraente ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile, per danni materiali cagionati da evento garantito dal presente contratto al Fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato.
Scippo	Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto	La parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.
Serramento	Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
Servizi accessori	Bar, ristorante, sale convegni, lavanderia, negozi, parrucchiere; sauna e centri benessere senza controllo medico, solarium, campi da tennis e simili, piscine, campi da golf, minigolf e simili, palestre ed attrezzature sportive in genere che non richiedano controllo medico; proprietà e gestione di fattoria didattica e animali da cortile; taverne, sale da ballo e discoteche di superficie non superiore a 3/10 della superficie complessiva dei piani dell'esercizio, autorizzati dalle competenti Autorità; locali per il noleggio e la riparazione di sci, biciclette ed altre attrezzature sportive. Stabilimenti balneari di proprietà dell'Assicurato o in sua gestione.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Glossario

Società

VHV Italia Assicurazioni S.p.A., che presta l'Assicurazione, quale risulta dalla Polizza sottoscritta dalle Parti.

Solai

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Spese di giustizia

Spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.

Spese di soccombenza

Spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti.

Strutture in legno lamellare

Quelle ottenute - con procedimento industriale - da tavole unite "testa a testa" nel senso della lunghezza, fra loro incollate una sull'altra in modo che le fibre risultino parallele e orientate secondo l'asse longitudinale del manufatto finito che, a sua volta, deve presentare sezione piena rettangolare di larghezza costante, pari a quella delle lamelle da cui è costituito. Le strutture in legno lamellare sono equiparate alle strutture in materiali Incombustibili.

Supporti di dati

Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda) usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.

Territorio europeo

Stati facenti parte del continente europeo.

Terrorismo

Atto (incluso anche l'uso della forza o della violenza e/o minaccia) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Tetto

Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

Transazione

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Tutela Legale

L'Assicurazione che copre le spese sostenute in difesa dei diritti e interessi dell'Assicurato ai sensi del D. Lgs. 209/05 artt. 163-164-173 e 174.

Unico caso assicurativo

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.

Valore a nuovo

forma di garanzia in base alla quale il valore delle cose assicurate è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità caratteristiche e funzionalità. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo a nuovo. **L'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto cose in stato di attività, escluse quelle fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro.**

Valore allo stato d'uso

forma di garanzia in base alla quale il valore delle cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento che le cose hanno subito in relazione al loro grado di vetustà, all'ubicazione, al tipo, all'uso, alla qualità, alla funzionalità, alla svalutazione commerciale e alle altre loro caratteristiche.

Valore intero

Forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'art. 1907 del Codice civile (Regola proporzionale).

Valori

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Vertenza contrattuale

Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

Veicoli

Autovetture, motociclette, caravan, roulotte e camper con relative verande e simili accessori, tende di proprietà dei clienti, custoditi nel garage dell'esercizio o all'aperto, su piazzole o in appositi spazi opportunamente attrezzati.

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Norme di carattere generale

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione dell'Assicurazione secondo gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

Art. 1.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. **I premi devono essere pagati all'intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti come previsto dall'art. 1901 del Codice civile.**

Art. 1.3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (ad esempio così come previsto dall'art. 1.16 - Variazione dell'ubicazione assicurata). Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione dell'Assicurazione come previsto dall'art. 1898 del Codice civile.

Art. 1.5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato come previsto dall'art. 1897 del Codice civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

Art. 1.6 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice civile, **la Società non potrà essere tenuta a pagare Massimale o somma maggiore di quanto indicato sulla scheda di Polizza per ciascuna garanzia acquistata.**

Art. 1.7 - FACOLTÀ DI RECESSO

La facoltà di Recesso è prevista nei seguenti casi:

- a) nel caso di contratto a durata poliennale superiore ai 5 anni, il Contraente può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio mediante lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC) **con preavviso di almeno 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di Recesso viene esercitata;**
- b) dopo ogni Sinistro e **fino al 60° giorno** dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di **30 giorni**.
In caso di Recesso da parte della Società, la stessa, entro **15 giorni** dalla data di efficacia del Recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta e del fondo di garanzia.

Art. 1.8 - ALTRE ASSICURAZIONI

Come previsto dall'art. 1910 del Codice civile, **il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e sulle medesime cose. In caso di Sinistro il Contraente deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.**

Se la somma di tali indennizzi - **escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente** - supera l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, **esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.**

Art. 1.9 - DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

La durata del contratto è indicata sulla scheda di Polizza; il contratto può avere durata annuale, poliennale o inferiore all'anno. Il contratto può essere stipulato nella forma "a tacito rinnovo" o "a scadenza automatica".

Nel caso di tacito rinnovo, il contratto di Assicurazione si rinnova alla scadenza annuale o a quella poliennale e così successivamente, di anno in anno, salvo in caso di disdetta comunicata da una delle Parti ed inviata nelle forme e nei termini di cui all'art. 1.10 - Disdetta dell'Assicurazione.

Nel caso di scadenza automatica, il contratto cessa automaticamente alle ore 24 del giorno di scadenza indicato sulla scheda di Polizza, senza necessità di disdetta.

Art. 1.10 - DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

Entrambe le parti possono disdire il contratto stipulato nella forma "a tacito rinnovo" inviando una comunicazione tramite lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC), **da spedire almeno 30 giorni prima della scadenza.** In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Norme di carattere generale

Art. 1.11 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Questo contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.13 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e dalla Società. Spetta al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato, che non può impugnarli. L'Indennizzo liquidato non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

Art. 1.14 - INDICIZZAZIONE

Se è stata espressamente convenuta in Polizza l'applicazione dell'indicizzazione, le somme assicurate, i massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'ISTAT, in conformità a quanto segue:

- come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento, le somme assicurate, i massimali, e il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua. Il Contraente riceverà apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Se in conseguenza di uno o più adeguamenti, l'indice supera del 100% quello inizialmente stabilito in Polizza, le Parti possono rinunciare all'aggiornamento successivo della Polizza con lettera raccomandata AR oppure posta elettronica certificata (PEC) **da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.** In questo caso, i massimali assicurati ed il premio restano quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato.

Art 1.15 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale sul territorio italiano (Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).

Per la sezione Responsabilità Civile l'Assicurazione vale per il Territorio europeo. Relativamente a viaggi per trattative d'affari e partecipazione a convegni, mostre e fiere e per la rivalsa da parte degli istituti assicurativi di legge vale per il mondo intero, **escluso USA, Canada e Messico.**

Per la sezione Tutela legale:

- per i Danni extracontrattuali o Procedimenti penali, la copertura è valida in tutti gli Stati del Territorio europeo ed inoltre nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo, sempreché il Foro competente ove procedere si trovi in quei territori;
- per le Vertenze contrattuali la copertura vale in Italia, nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera;
- per l'opposizione alle sanzioni amministrative vale in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Per la sezione Tutela del cliente la garanzia vale entro i limiti della provincia in cui è situato l'esercizio assicurato e di quelle confinanti con la stessa **limitatamente al periodo in cui il Cliente è ospite dell'esercizio stesso e precisamente dal momento della sua registrazione fino al termine definitivo del suo soggiorno.**

Art.1.16 - VARIAZIONE DELL'UBICAZIONE ASSICURATA

L'Assicurazione vale **esclusivamente per l'attività e le ubicazioni indicate nella scheda di Polizza.** In caso di mutamenti di attività e/o ubicazione dell'esercizio assicurato, **l'Assicurazione rimane sospesa fino a quando il Contraente/Assicurato ne abbia dato avviso scritto alla Società,** fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice civile in caso di aggravamento del rischio e fatto salvo quanto previsto all'art. 1.17 - Trasloco delle cose assicurate.

Art. 1.17 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE

In caso di trasloco delle cose assicurate, il contratto, ferme le norme previste per l'eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione. **Durante il trasloco e per un periodo massimo di sette giorni,** l'Assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. **Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio del trasloco; in mancanza di tale avviso, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.**

Art 1.18 - FRANCHIGIA FRONTALE VALIDA PER TUTTE LE SEZIONI

Se richiamata questa clausola nella scheda di Polizza, per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato la Franchigia scelta e riportata sulla scheda, salvo eventuali diversi scoperti/franchigie più elevati previsti per alcune specifiche garanzie e indicati nelle tabelle dei "Limiti di copertura" presenti in ogni sezione.

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Norme di carattere generale

1.19 – VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 1.14 "Indicizzazione", nei contratti a tacito rinnovo, La Società ha la facoltà di **modificare le condizioni di assicurazione (a titolo meramente esemplificativo: massimali, limiti di indennizzo, scoperti, franchigie)** rispetto a quelle precedentemente convenute e in essere.

In tale caso la Società, almeno 60 giorni prima della scadenza anniversaria della Polizza, comunicherà al Contraente – nelle modalità previste o con invito a recarsi presso l'Agenzia alla quale è assegnato il Contratto – un'appendice di variazione alla polizza esistente con le nuove condizioni ed il premio proposti.

Le nuove condizioni ed il premio proposti con l'appendice di variazione si intenderanno accettati dal Contraente con il pagamento del premio e con la sottoscrizione della relativa appendice, a fronte del rilascio della quietanza da parte della Società. Il pagamento del premio e la sottoscrizione dell'appendice dovranno essere perfezionati **entro i 30 giorni successivi alla scadenza del Contratto in essere** e varranno come perfezionamento del rapporto di assicurazione così modificato.

Qualora il Contraente **non provveda ad effettuare il pagamento del Premio entro il termine sopra indicato, il Contratto in essere si deve intendere disdettato** e, quindi, cessato alla scadenza naturale già decorsa. La Società, inoltre, rinuncia ad agire per la riscossione del premio stesso.

Qualora il Contraente provveda a corrispondere il Premio ma non a firmare l'appendice di variazione, il Contratto in essere deve intendersi non perfezionato e, quindi, sospeso fino alla sottoscrizione.

Le Polizze stipulate nella forma "a scadenza automatica", non sono soggette a quanto previsto dal presente articolo e, pertanto, non possono essere rinnovate con le suddette modalità, cessando automaticamente alla scadenza naturale.

1.20 – ADEGUAMENTO DEL SOLO PREMIO

In aggiunta a quanto previsto nell'Articolo 1.14 "Indicizzazione" ed in alternativa a quanto indicato all'art 1.19 "Variazione delle condizioni contrattuali", **nei contratti a tacito rinnovo**, la Società ha, altresì, la facoltà, anche per il tramite dell'Intermediario assicurativo, di **modificare esclusivamente le condizioni tariffarie** delle Garanzie attive rispetto a quelle originariamente convenute ed in essere.

In tal caso la Società, almeno 60 giorni prima della scadenza anniversaria della Polizza, comunica al Contraente, nelle modalità previste, l'importo del nuovo Premio proposto.

Il versamento del nuovo Premio proposto dovrà essere effettuato dal Contraente e comunicato alla Società, o all'Intermediario, **entro i 30 giorni successivi alla scadenza del Contratto**, a fronte del rilascio della relativa quietanza, che varrà come conclusione e perfezionamento della Polizza in essere alle nuove condizioni economiche.

In caso di mancato versamento del nuovo Premio nei termini sopra indicati, il Contratto in essere si deve intendere disdettato e, quindi, cessato alla scadenza naturale già decorsa. La Società, inoltre, rinuncia ad agire per la riscossione del premio stesso.

Le Polizze stipulate nella forma "a scadenza automatica", non sono soggette a quanto previsto dal presente articolo e, pertanto, non possono essere rinnovate con le suddette modalità, cessando automaticamente alla scadenza naturale.

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Incendio e altri eventi

SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI

COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di Polizza, e **con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 2.4).**

Le garanzie sono prestate nella forma a Valore intero, se non diversamente indicato.

Art. 2.1.1 - INCENDIO E RISCHI COLLEGATI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- a) Incendio;
- b) fulmine;
- c) Esplosione e Scoppio per eventi diversi da quelli previsti dall'art. 2.2.4 - Eventi Sociopolitici - Terrorismo
- d) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, satelliti e corpi celesti;
- e) sviluppo di fumi, gas e vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti **posti nell'ambito di 50 mt. da esse;**
- f) esplosioni o scoppi esterni che si sono verificati per cause indipendenti dall'attività dichiarata nella scheda di Polizza, **con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi;**
- g) Implosione;
- h) rovina di ascensori e di montacarichi o simili, compresi i danneggiamenti all'impianto;
- i) fumo fuoriuscito a seguito di guasto che non sia determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione agli impianti per la produzione di calore che fanno parte delle cose stesse, e **purché questi impianti siano collegati mediante adeguate condutture a camini appropriati;**
- j) onda sonora determinata da aeromobili o da oggetti in moto a velocità supersonica;
- k) urto di Veicoli e/o natanti **non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio**, in transito sulle aree che non siano di sua esclusiva pertinenza, **esclusi i danni materiali e diretti causati a Veicoli iscritti al P.R.A e/o natanti.**

La Società indennizza inoltre:

- l) i guasti causati alle Cose assicurate per impedire o arrestare l'Incendio, sia per ordine dell'Autorità che dall'Assicurato o da terzi come previsto dall'art. 1914 del Codice civile;
- m) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla discarica più vicina i residui del Sinistro, indennizzabile in base alle garanzie acquistate della sezione Incendio e altri eventi oltre alle spese per operazioni di conferimento, decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi;
- n) le spese per la rimozione ed il ricollocamento delle cose assicurate definite nel glossario alla voce "Contenuto" durante il ripristino del Fabbricato a seguito di Sinistro;
- o) le spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito da un impianto di riscaldamento o condizionamento, perduto **a seguito di Sinistro indennizzabile;**
- p) le spese per il rifacimento o la duplicazione di documenti inerenti l'attività andati distrutti **a seguito di Sinistro indennizzabile. L'Indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro un termine di 24 mesi dal Sinistro.**

Art. 2.1.2 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all'atto della stipula della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto di Indennizzo **purché l'Assicurato o il Contraente abbiano agito senza dolo o colpa grave.**

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 2.1.3 - COLPA GRAVE

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e, se sono persona giuridica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata. La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto all'art. 1900 del Codice civile.

Art. 2.1.4 - CONTIGUITÀ E VICINANZE PERICOLOSE

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo previsto all'art. 1898 del Codice civile di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di 20 metri dai Fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Incendio e altri eventi

Art. 2.1.5 - FURTO DI FISSI ED INFISSI

La Società risponde del Furto di Fissi ed infissi e dei guasti causati agli stessi dai ladri per Furto consumato o tentato.

Art. 2.1.6 - MERCI E/O MACCHINARI DECENTRATI

La Società prende atto che parte del Contenuto può trovarsi ed ivi intendersi assicurato:

- presso Fabbricati e/o depositi sia propri che di terzi **entro il territorio italiano**;
- presso mostre o esposizioni e simili **entro l'ambito del Territorio europeo**.

Se al momento del Sinistro esistono altre assicurazioni sugli stessi beni, questa Assicurazione ha effetto, in secondo rischio, soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulti coperto da tali altre assicurazioni, fermo il disposto dell'art. 1907 del Codice civile riferito alle intere partite.
In caso di Sinistro, l'Assicurato metterà a disposizione i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità delle cose assicurate nelle varie località.

Art. 2.1.7 - MODIFICHE COSTRUZIONI

Nell'ambito dello stabilimento in cui viene svolta l'attività assicurata possono essere eseguite, durante la validità della copertura contrattuale, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai Fabbricati e al Contenuto per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato deve avvisare la Società sole se tali modifiche comportano aggravamento di rischio, fermo in ogni caso quanto previsto dall'art.1907 del Codice civile.

Art. 2.1.8 - ONERI DI RICOSTRUZIONE/URBANIZZAZIONE

Nella somma assicurata per il Fabbricato sono comprese le spese di riprogettazione del Fabbricato nonché i costi ed oneri (**escluse multe, ammende e sanzioni amministrative**) che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione del Fabbricato assicurato in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Art. 2.1.9 - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

Per le sole garanzie Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio, le cose assicurate sono garantite anche se poste su automezzi nelle immediate vicinanze dei Fabbricati descritti nella scheda di Polizza durante le operazioni di carico e scarico, **salvo che non siano assicurate con polizza trasporti**.

Art. 2.1.10 - UNIVERSALITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurato dichiara nella scheda di Polizza che intende assicurare tutto quanto costituisca la struttura turistica (compresi enti in corso di costruzione e allestimento, sia in opera che a piè d'opera), fatta eccezione per l'area della struttura turistica.

In caso di Sinistro, quanto contenuto entro l'area di pertinenza della struttura deve ritenersi tutto assicurato e che, se una determinata cosa o un determinato oggetto non trovano precisa assegnazione in una delle partite della presente Polizza o che tale assegnazione risulti dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Art. 2.1.11 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia - **salvo il caso di dolo** - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice civile, verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllate, consociate e collegate;
- i clienti;
- gli amministratori ed i soci quando l'Assicurato non sia una persona fisica;
- tutti i familiari conviventi con l'Assicurato (e verso genitori e i figli anche se non conviventi), purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 2.1.12 - TRASPORTI ECCEZIONALI

Se, in caso di danno indennizzabile a termini di questa sezione di Polizza, per il trasporto dei materiali necessari per la ricostruzione non è ragionevolmente possibile utilizzare alcun mezzo ordinariamente impiegabile per la costruzione e/o demolizione di un Fabbricato, verrà indennizzata la spesa effettivamente sostenuta, **al netto di eventuali sovvenzioni/contribuzioni**, per il trasporto a mezzo elicottero e/o sistemi alternativi. La Società indennizzerà comunque il sistema di trasporto più economico in ragione della posizione dell'esercizio sinistrato.

Art. 2.1.13 - DANNI INDIRECTI

L'Indennizzo dovuto per le partite "Fabbricato" e "Contenuto" e/o "Bungalow, case mobili e simili" sarà maggiorato, a titolo di Risarcimento per danni indiretti, di un ulteriore importo indicato nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art.2.4), **fermo quanto stabilito dall'art. 1.6 - Limite massimo dell'Indennizzo - delle Norme di carattere generale.**

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Incendio e altri eventi

Art. 2.1.14 - RISCHIO LOCATIVO

Nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile, si assicurano dei danni diretti e materiali ai locali e relativo contenuto tenuti in locazione dall'Assicurato, causati da Incendio o altro evento garantito da questa sezione di Polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato stesso e, **ferma l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 8.6 - Assicurazione parziale della sezione Cosa fare in caso di sinistro**. Pertanto la somma assicurata deve corrispondere al costo di ricostruzione a nuovo dei fabbricati, escluso il valore dell'area, sommato al valore a nuovo del contenuto eventualmente tenuto in locazione.

GARANZIE OPZIONALI

Se acquistate, le seguenti garanzie opzionali sono prestate per le somme assicurate e/o i massimali concordati ed indicati sulla scheda di polizza e con le **limitazioni riportate nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art.2.4)**.

Art. 2.2.1 - RICORSO TERZI E/O LOCATARI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile come previsto dalla legge - per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi e/o locatari da Sinistro indennizzabile.

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, e di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo le cose dei locatari, i Veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, come previsto dalle normative di legge in vigore e gli amministratori delle stesse.

Art. 2.2.2 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO IN AUMENTO (prestata nella forma a Primo Rischio)

La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e conferire a discarica idonea, i residui del Sinistro indennizzabile, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 2.1.1 lett. m) - Incendio e rischi collegati. Sono rimborsate anche le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi.

Art. 2.2.3 - INDENNITÀ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 2.1.13 - Danni indiretti, l'Indennizzo relativo alle somme assicurate delle voci "Fabbricato" e "Contenuto" e/o "Bungalow, case mobili e simili", calcolato per ciascuna partita presa separatamente, sarà maggiorato, a titolo di Risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività, della percentuale precisata a questo titolo nella scheda di Polizza., **a condizione che le spese conseguenti a tale interruzione o intralcio dell'attività vengano debitamente documentate.**

Questa garanzia non opera se è stata stipulata specifica Polizza Danni Indiretti.

Art. 2.2.4 - EVENTI SOCIOPOLITICI - TERRORISMO

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, che si sono verificati in occasione di:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici compresi quelli di sabotaggio;
- terrorismo.

Sono esclusi i danni:

- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- che si sono verificati nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- di contaminazione da sostanze chimiche e/o biologiche e virus informatici di qualsiasi tipo.
- causati a Fabbricati vuoti e/o inoccupati da oltre 90 giorni e al loro eventuale Contenuto.

Questa garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, opera anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, **con avvertenza che, se l'occupazione si prolunga per oltre 5 giorni consecutivi, la Società risponde solamente dei danni da Incendio, Esplosione, Scoppio anche se si sono verificati durante il suddetto periodo.**

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Incendio e altri eventi

Art. 2.2.5 - EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:

- I) da uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, grandine, vento e cose da esso trascinate o fatte crollare (compresa la caduta di alberi), quando tali eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su più enti posti nelle vicinanze o sia comunque obiettivamente riscontrabile;
- II) che si sono verificati all'interno dei Fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra **a condizione che vi siano concomitanza e correlazione tra l'evento atmosferico e il danno oppure che per l'Assicurato sia stato impossibile provvedere tempestivamente al ripristino del danno con l'ordinaria diligenza richiesta.**

La Società non risponde dei danni:

a. causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata, marea e maremoto e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;

anche se si sono verificati a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b. subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole;
- gru, cavi aerei, tende esterne e analoghe installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- Bungalow, case mobili e simili, se non coperte per le garanzie base della Sezione Incendio dalla apposita partita;
- Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle Coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture e simili, baracche in legno o in plastica, e quanto in essi contenuto;
- Serramenti, vetrate a meno che i danni a questi elementi siano derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti o che comunque, in concomitanza con lesioni del Tetto o delle pareti, ne sia compromessa la funzionalità;

c. causati dalla grandine a:

- lastre di cemento-amianto, lastre di fibro-cemento, lucernari, manufatti di materia plastica, insegne pannelli solari (termici e fotovoltaici), Bungalow, case mobili e simili.

La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.3 - Esclusioni comuni alla sezione incendio e altri eventi, lett. j.

Art. 2.2.6 - EVENTI ATMOSFERICI PER ENTI ALL'APERTO (prestata nella forma a Primo Rischio)

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate poste all'aperto per loro naturale destinazione e a Fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati, **esclusi relativi tendaggi e pareti mobili**. Sono compresi gli alberi ad alto fusto, **a condizione che sulle piante non si rilevi una condizione di cattiva manutenzione e che il danno sia tale da compromettere irreversibilmente la stabilità della pianta. In tal caso saranno indennizzate esclusivamente le spese necessarie per lo sgombero delle piante danneggiate e per la loro sostituzione con altre della stessa specie, idonee al trapianto e di età non superiore ai cinque anni. Sono esclusi in ogni caso i danni alle tende esterne e ai Veicoli.**

La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.2.5 - Eventi atmosferici.

Art 2.2.7 - EVENTI ATMOSFERICI SU TENDE ESTERNE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati dagli eventi atmosferici alle tende frangisole esterne, **stabilmente fissate alle pareti del Fabbricato**, o a tendaggi e pareti mobili di tettoie aperte su uno o più lati **quando i danni siano tali da pregiudicarne il normale utilizzo**. La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto all'art 2.2.5 lett. b) e 2.2.6.

Art. 2.2.8 - SOVRACCARICO NEVE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sui Tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dei Fabbricati e loro Contenuto **purché avvenuti a seguito di Crollo totale o parziale di Tetto, pareti, lucernari e Serramenti direttamente provocato dal peso della neve.**

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, anche se conseguente a evento coperto da questa garanzia;
- ai fabbricati e relativi contenuti non conformi alle norme in vigore al momento della costruzione del Fabbricato. I fabbricati costruiti prima del 1982 dovranno essere conformi almeno alle previsioni del D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982 (G.U. n. 56 del 26.02.1982) sulla sicurezza delle costruzioni;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che questo rifacimento sia ininfluenza ai

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Incendio e altri eventi

fini di questa garanzia e al loro Contenuto;

- **ai capannoni pressostatici e al loro Contenuto;**
- **a lucernari, vetrate e Serramenti, e all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da Crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.**

La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.3 - Esclusioni comuni alla sezione incendio e altri eventi, lett. j.

Art 2.2.9 - DANNI DA NEVE

Ad integrazione dell'art 2.2.8 - Sovraccarico neve - la Società indennizza i danni **direttamente causati** al Fabbricato assicurato dalla neve, che provochi il distacco totale o parziale dal resto della struttura, o la deformazione, di una o più parti del Fabbricato.

Sono compresi i danni da bagnamento avvenuti al momento del disgelo che siano conseguenza diretta degli eventi di cui sopra.

Sono esclusi i danni:

- **a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture;**
- **alle insegne;**
- **alle impermeabilizzazioni;**
- **da valanghe e slavine.**

Art 2.2.10 - SPESE DI RIMOZIONE NEVE

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per far rimuovere la neve dal Tetto del Fabbricato, **esclusivamente nel caso in cui la rimozione sia imposta dalle Autorità competenti con ordinanza specifica.**

Art. 2.2.11 - GRANDINE SU FRAGILI (prestata nella forma a Primo Rischio)

La Società indennizza i danni causati dalla grandine a:

- Serramenti, vetrate e lucernari;
- lastre di cemento-amianto, lastre di fibro-cemento e manufatti di materia plastica, insegne;
- Impianti solari (termici e fotovoltaici);

anche se fanno parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

- Bungalow, case mobili e simili quando i danni siano tali da pregiudicarne il normale utilizzo.

La garanzia opera fermo quanto disposto all'art. 2.2.5 - Eventi Atmosferici e ad integrazione dello stesso.

Art. 2.2.12 - ALLAGAMENTO

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate all'interno dei Fabbricati indicati nella scheda di Polizza, causati da qualsiasi spargimento e/o riversamento di acqua anche dall'esterno, dovuto a eventi diversi **da quelli previsti dall'art. 2.2.16 - Garanzie danni da acqua, art. 2.2.17 - Colaggio da impianti automatici di estinzione e/o da inondazioni e/o alluvioni.**

La Società non indennizza i danni:

- **causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini;**
- **causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;**
- **avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai Serramenti provocati dal vento o dalla grandine;**
- **causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;**
- **di franamento, cedimento o smottamento del terreno;**
- **alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.**

Art. 2.2.13 - DANNI ELETTRICI ED ELETTRONICI (prestata nella forma a Primo Rischio)

La Società risponde, dei danni materiali e diretti causati ad impianti, apparecchiature, attrezzature e circuiti elettrici da correnti o scariche o altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati purché siano state acquistate le garanzie base della sezione Incendio e altri eventi per l'ente (Fabbricato, Contenuto e Bungalow, case mobili e simili) colpito dal Sinistro. La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3 - Esclusioni comuni alla sezione Incendio e altri eventi lett. h). Sono compresi i danni causati dal fenomeno elettrico alle componenti elettroniche.

Sono esclusi i danni:

- **ad accumulatori elettrici e batterie;**
- **agli inverter installati da più di 7 anni;**
- **derivanti da usura, manomissione e carenza di manutenzione;**
- **che si sono verificati in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;**
- **che si sono verificati durante le operazioni di collaudo, prove ed esperimenti in genere;**
- **dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della Polizza, e quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore.**

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Incendio e altri eventi

Art. 2.2.14 - MERCI IN REFRIGERAZIONE (prestata nella forma a Primo Rischio)

La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione assicurate alla relativa partita a causa di:

- 1) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2) fuoriuscita del fluido frigorifero;

in conseguenza di:

- a) Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, caduta aerei;
- b) guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza;
- c) guasti o rotture nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore relativamente alle celle frigorifere e a 4 ore per i banchi frigo.

Nel caso di danno riconducibile ad Evento Sociopolitico o Terrorismo - art. 2.2.4 - l'Indennizzo sarà liquidato solo se opera questa garanzia opzionale.

L'Indennizzo sarà comunque liquidato al netto degli eventuali rimborsi previsti dagli enti gestori della fornitura elettrica. In ogni caso, sono esclusi eventuali danni derivanti da sospensioni programmate e/o precedentemente comunicate per lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione della rete elettrica.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3 - Esclusioni della sezione Incendio e altri eventi, lett. i).

Art. 2.2.15 - MERCI IN REFRIGERAZIONE SU AUTOMEZZI

Ad integrazione della garanzia di cui all'art. 2.2.14 - Merci in refrigerazione - la copertura è estesa alle merci in refrigerazione a bordo dei Veicoli di proprietà dell'Assicurato, attrezzati per il trasporto di merci refrigerate. **La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa di almeno 6 ore.**

Art. 2.2.16 - GARANZIE DANNI DA ACQUA

La Società indennizza i **danni materiali e diretti** causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di:

- a) rottura di impianti idrici, igienici e tecnici (**esclusi gli impianti automatici di estinzione**) pertinenti i Fabbricati assicurati o contenenti gli enti assicurati.

La Società indennizza anche il costo dell'eccedenza del consumo di acqua conseguente al Sinistro stesso.

- b) gelo, che provochi la rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici e/o di tubazioni al servizio dei Fabbricati e/o dell'attività descritta nella scheda di Polizza, **purché gli impianti danneggiati dal gelo non siano stati volontariamente sospesi nella loro funzionalità per più di 96 ore antecedenti al Sinistro.**
- c) occlusioni e rigurgito di condutture di impianti fissi, **esclusi quelli di raccolta e deflusso delle acque piovane e quelli conseguenti a occlusione e rigurgito della rete fognaria pubblica.**

Sono comprese le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di acqua, e le spese conseguenti alla demolizione e al ripristino delle parti di Fabbricato, effettuati per la ricerca della rottura accidentale o dell'occlusione di cui sopra.

Relativamente al punto c) di questa garanzia - Occlusione e rigurgito di condutture - la Società rimborsa le spese sostenute per eliminare le occlusioni che hanno originato il danno, anche tramite tecniche di "canal jet", cioè mediante l'utilizzo di getti d'acqua ad alta pressione, esclusi eventuali danni ad essa riconducibili.

Le spese di ricerca e ripristino del guasto sono comprese anche se relative a impianti idrici interrati di pertinenza del Fabbricato (**esclusi quelli destinati ad irrigazione**), anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale al Fabbricato stesso.

Se la rottura non è accidentale, le spese di ricerca e riparazione saranno liquidate con franchigia raddoppiata rispetto a quella prevista nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 2.4).

La Società non risponde dei danni:

- **causati da umidità, stillicidio;**
- **causati da rottura degli impianti automatici di estinzione;**
- **alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento dei locali posti integralmente al di sotto del livello stradale.**

Art. 2.2.17 - COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- **dei danni che si sono verificati in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;**
- **dei danni causati dal gelo;**
- **delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione;**
- **alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.**

Art. 2.2.18 - CRISTALLI ED INSEGNE (prestata nella forma a Primo Rischio)

La Società indennizza le spese, comprensive di trasporto e installazione, necessarie per la sostituzione delle Lastre di

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Incendio e altri eventi

cristallo, e delle insegne rotte in seguito a fatto accidentale o di terzi, **purché alla data di entrata in vigore della Polizza siano integre ed esenti da difetti. Le rigature, segnature, screpolature, scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili.** Sono compresi i danni a verande - in vetro, cristallo e simili - e relative coperture, **ad esclusione dei danni derivanti provocati dalla neve e dalla grandine.**

Inoltre sono compresi:

- i danni avvenuti in occasione di furti o tentativi di furti;
- gli eventuali danni causati dalla rottura dei cristalli o delle insegne al "Contenuto" assicurato.

Sono esclusi i danni:

- **indennizzati in base ad un'altra garanzia prestata con questa Sezione;**
- **che derivano da Crollo di Fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle Lastre e sulle insegne o ai relativi supporti, sostegni o cornici;**
- **determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato e del Contraente o delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere;**
- **subiti da lucernari, pannelli solari e Lastre orizzontali;**
- **subiti da piani di cottura a induzione e simili, a meno che non sia stata acquistata la specifica estensione;**
- **subiti dalle lampade e dalle insegne a seguito di surriscaldamento o di cortocircuito.**

Art. 2.2.19 - PERDITA DI CANONI DI LOCAZIONE (prestata nella forma a Primo Rischio)

La Società indennizza i danni derivanti dalla perdita di canoni di locazione che l'Assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati da un Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione, **durante il periodo necessario al loro ripristino, con il massimo di un anno.**

Art. 2.2.20 - SPESE DI RICERCA E DI RIPARAZIONE IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS

La Società, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato, posti al servizio dei locali dell'azienda assicurati, **accertata dall'ente di distribuzione e comportante da parte dell'ente stesso il blocco dell'erogazione,** indennizza:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni, anche se interrate e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto a) per demolire, smaltire e ripristinare di parti dei locali o dell'area dell'azienda assicurati.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate anche se necessarie per rendere conformi alle normative in vigore gli impianti al servizio del Fabbricato.

Art. 2.2.21 - COSE DEI CLIENTI NON CONSEGNATE AL GESTORE DELL'ESERCIZIO (prestata nella forma a Primo Rischio)

In caso di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli articoli 1783 e seguenti del Codice civile, la Società risponde dei danni materiali e diretti che, in conseguenza di Sinistro indennizzabile ai termini di questa Sezione, fossero arrecati agli effetti personali e agli oggetti portati dai clienti nell'esercizio e non consegnati al gestore dello stesso.

La somma di garanzia per ogni Cliente è limitata all'importo indicato nella scheda di Polizza.

Se il numero dei Posti letto al momento del Sinistro, è superiore a quello indicato nella scheda di Polizza per oltre il 10%, il massimo Risarcimento per Cliente sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 2.2.22 - PERDITA DI PROFITTO (prestata nella forma a Primo Rischio)

La Società rimborsa all'Assicurato la perdita economica **effettiva e documentata** che gli sia derivata, durante la validità della Polizza, dalla forzata interruzione o riduzione dell'attività causata da:

- difficoltà di accesso per Incendio, Esplosione o Scoppio di beni di terzi vicini;
- intossicazione dei clienti che provochi la chiusura temporanea dell'attività per ordine dell'autorità;
- malattie contagiose od infettive di clienti o dipendenti che provochino la chiusura temporanea dell'attività assicurata per ordine dell'autorità. Restano comunque escluse le chiusure dovute a epidemie/pandemie.
- isolamento della località per valanghe o frane o eccesso di neve.

Sono comprese in garanzia le spese che l'Assicurato abbia avuto a carico per i propri clienti forzatamente ospitati in altri esercizi, in base alla differenza risultante dalla tabella prezzi.

Art. 2.2.23 - VEICOLI DEI CLIENTI (prestata nella forma a Primo Rischio)

La Società risponde dei danni materiali direttamente causati dagli eventi previsti in Polizza ai Veicoli dei clienti e/o dipendenti custoditi sia nell'autorimessa dell'esercizio, che all'aperto in apposito spazio adibito a parcheggio ad uso esclusivo dei Clienti dell'esercizio assicurato. Se al momento del Sinistro i Veicoli risultassero già assicurati per il rischio di Incendio dai singoli proprietari, garanzia opzionale è prestata in eccesso a tali coperture.

Dalla garanzia sono escluse le merci, il bagaglio e ogni altro indumento o oggetto contenuto nel Veicolo.

Per i Veicoli all'aperto non opera la garanzia di cui all'art. 2.2.5 - Eventi atmosferici. La garanzia opera in deroga a quanto previsto dall'art. 2.3 - Esclusioni comuni alla sezione incendio e altri eventi, lett. I.

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Incendio e altri eventi

Art. 2.2.24 - DANNI INDIRETTI NELLA FORMA DIARIA

Se l'Indennizzo previsto all'art. 2.1.13 - Danni indiretti non è sufficiente a coprire gli effettivi danni indiretti subiti dall'Assicurato, la Società indennizza il danno derivante dalla forzata inattività dell'esercizio assicurato a seguito di un evento previsto e indennizzabile ai sensi della presente Sezione Incendio.

L'importo della diaria (misura unitaria di Indennizzo), è indicato sulla scheda di Polizza e rappresenta l'importo massimo indennizzabile per ogni giorno di inattività totale; il Contraente può stabilire diarie di importo diverso per il periodo di apertura e per quello di chiusura dell'esercizio.

Resta comunque fermo che la Società non liquiderà per ciascun giorno di inattività un importo superiore a quello che si ottiene dividendo la somma dei costi giornalieri fissi ed insopprimibili e l'utile netto giornaliero del periodo di forzata inattività per i giorni di copertura convenuti.

Per i giorni durante i quali l'inattività è solo parziale, la somma assicurata si intende ridotta in proporzione. Il danno sarà valutato determinando il numero dei giorni consecutivi riconosciuti necessari e sufficienti a ripristinare la normale attività dell'esercizio, tenuto conto dei limiti qui stabiliti.

Sono esclusi i danni:

- di inattività dipendente direttamente o indirettamente da cause diverse da quelle previste dalla presente sezione;
- che si sono verificati nel giorno del Sinistro e fino alle ore 24 del secondo giorno successivo;
- conseguenti a distruzione, danneggiamento o scomparsa di denaro, Valori, titoli, documenti, registri;
- dovuti a maggior durata o estensione dell'inattività dell'esercizio in conseguenza di circostanze eccezionali quali quelle previste all'art.2.3 Esclusioni lett. a, b, c;
- di ampliamento o ristrutturazione del Fabbricato, di trasformazione degli impianti o di rinnovazione nei sistemi dell'esercizio cui si sia provveduto dopo il Sinistro. In questi casi non sono da considerarsi giorni di interruzione dell'attività quelli durante i quali l'attività dell'esercizio sarebbe stata in ogni modo sospesa o ridotta anche se il Sinistro non si fosse verificato;
- causati da penalità dovute per mancato o il ritardato adempimento di prestazioni contrattuali o per qualsiasi altro titolo.

La Società non sarà tenuta a corrispondere alcuna indennità nel caso in cui l'attività dell'esercizio cessi definitivamente dopo il Sinistro.

Art. 2.2.25 - ONORARIO PERITI

La Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito **che l'Assicurato avrà scelto e nominato secondo quanto disposto dall'art. 8.3 - Da chi viene valutato il danno**, nonché la quota delle spese e onorari a carico dell'Assicurato medesimo a seguito della nomina del terzo Perito.

Art. 2.2.26 - ONORARIO PROGETTISTI

La Società rimborsa gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di Sinistro indennizzabile in base alla presente Polizza, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, **ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.**

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Incendio e altri eventi

COSA NON È ASSICURATO

Art. 2.3 - ESCLUSIONI COMUNI ALLA SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Terrorismo o sabotaggio;**
- b) causati da Esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- c) causati da terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane e valanghe;**
- d) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;**
- e) causati con dolo dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata, se l'Assicurato o il Contraente sono persone giuridiche;**
- f) di smarrimento, Furto o ammanchi delle cose assicurate anche se avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;**
- g) causati alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato lo Scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti dei materiali;**
- h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, dovuti a qualunque causa, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;**
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del fluido frigorifero o di mancato o anormale mantenimento dell'atmosfera controllata, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;**
- j) causati da eventi atmosferici, da allagamenti e da sovraccarico di neve;**
- k) alle cose dei clienti non consegnate al gestore dell'esercizio, e di cui questi deve rispondere anche come previsto dagli artt.1783 e seguenti del Codice civile;**
- l) ai Veicoli dei clienti.**

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Incendio e altri eventi

LIMITI DI COPERTURA

Art. 2.4 - LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Laddove siano previste più opzioni negli importi delle franchigie o dei limiti, vale quanto indicato sulla scheda di Polizza, in base alla scelta effettuata del Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.

Quando è previsto un Limite di indennizzo per Sinistro o per anno assicurativo, questo non si intende in aggiunta alla somma assicurata, ma è una parte della stessa.

FRANCHIGIA FRONTALE SEZIONE INCENDIO

Se prevista la relativa clausola nella scheda di Polizza, per ogni Sinistro relativo alla presente Sezione rimane a carico dell'Assicurato la Franchigia scelta (tra 500 - 1.000 - 1.500 - 2.500 - 5.000 euro), salvo eventuali diversi scoperti/franchigie più elevati previsti per alcune specifiche garanzie, indicati nella tabella seguente:

Art.	Titolo	% Scoperto, per ogni Sinistro	Franchigia in euro, per ogni Sinistro (*)	Limite di indennizzo (in euro, percentuale, n. giorni o età massima)	
Glossario - Contenuto: e)	quadri, sculture, tappeti, arazzi, mobili d'antiquariato ed oggetti d'arte in genere, nonché servizi di argenteria, anche posti nell'abitazione del gestore			15.000 per singolo pezzo	
Glossario - Contenuto f)	archivi, documenti, registri inerenti l'attività			5.000	per Sinistro e Periodo di assicurazione
Glossario - Fabbricato	Alberi			10.000	per Sinistro e Periodo di assicurazione - limiti validi per tutte le garanzie prestate
2.1.1	Incendio e rischi collegati				
lett. h	Rovina ascensori			5.000	per Sinistro e Periodo di assicurazione
lett. k	Urto Veicoli		250		
lett. m	Spese di demolizione e sgombero			10% dell'Indennizzo	per Sinistro
lett. m	Spese per operazioni di conferimento, decontaminazione, disinquinamento, risanamento, o trattamento speciale dei residui stessi			10% dell'Indennizzo con il massimo di 30.000	per Sinistro
lett. n	Spese di rimozione e ricollocamento delle cose assicurate alla voce "Contenuto" durante il ripristino del Fabbricato a seguito di Sinistro			10% dell'Indennizzo con il massimo di 30.000	per Sinistro
lett. o	Rimpiazzo combustibile fuoriuscito da un impianto di riscaldamento o condizionamento			1.500	per Sinistro e Periodo di assicurazione

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Incendio e altri eventi

Art.	Titolo	% Scoperto, per ogni Sinistro	Franchigia in euro, per ogni Sinistro (*)	Limite di indennizzo (in euro, percentuale, n. giorni o età massima)	
lett. p	Spese per il rifacimento o duplicazione documenti inerenti l'attività			1.000	
2.1.5	Furto Fissi ed infissi			2.000	per Sinistro e Periodo di assicurazione
2.1.6	Merci e /o macchinari decentrati			15% somme assicurate alle rispettive partite con i seguenti limiti: a. 100.000 (entro il territorio italiano) b. 50.000 (presso mostre ed esposizioni nel Territorio europeo)	per Sinistro
2.1.8	Oneri di ricostruzione/urbanizzazione			10% con il massimo di 20.000	per Sinistro e Periodo di assicurazione
2.1.13	Danni indiretti			10% dell'Indennizzo con il massimo di 100.000	
2.2.1	Ricorso terzi e/o locatari			15% del Massimale indicato nella scheda di Polizza per danni da interruzioni o sospensioni delle attività	per Sinistro
2.2.2	Spese di demolizione e sgombero (in aumento)			50% della somma assicurata per le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui	per Sinistro
2.2.4	Eventi Sociopolitici - Terrorismo	10%	500 (1.000 - 1.500 - 2.500 - 5.000)	80% somma assicurata per partita per Terrorismo: 50% somma assicurata per partita	per Sinistro e Periodo di assicurazione
2.2.5	Eventi atmosferici**	10%	500 (1.000 - 1.500 - 2.500 - 5.000)	80% somma assicurata per partita	per Sinistro e Periodo di assicurazione
	Eventi atmosferici per Bungalow, case mobili e simili	20%		50% somma assicurata per partita Bungalow, case mobili e simili con il massimo di 150.000	per Sinistro e Periodo di assicurazione
2.2.6	Eventi atmosferici per enti all'aperto **	10%	1.000 (1.500 - 2.500 - 5.000)		per Sinistro e Periodo di assicurazione
2.2.7	Eventi atmosferici su tende esterne	10% (15% - 20% - 25%)	250 (500 - 750 - 1000)	3.000 (5.000 - 10.000 - 20.000)	per Sinistro e Periodo di assicurazione
2.2.8	Sovraccarico neve	10%	2.000 (1.000 - 5.000)	30% della somma assicurata per Fabbricato e contenuto; 30% della somma assicurata per bungalow, case mobili e simili (50% - 70%)	per Sinistro e Periodo di assicurazione
2.2.9	Danni da neve		250 (500-1.000)	10.000	per Sinistro e Periodo di assicurazione
2.2.10	Spese di rimozione neve			1.500	per Sinistro e Periodo di assicurazione

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Incendio e altri eventi

Art.	Titolo	% Scoperto, per ogni Sinistro	Franchigia in euro, per ogni Sinistro (*)	Limite di indennizzo (in euro, percentuale, n. giorni o età massima)	
2.2.11	Grandine su fragili**	10%	500 (1.000 - 1.500 - 2.500 - 5.000)		
2.2.12	Allagamento**	10%	500 (1.000 - 1.500 - 2.500 - 5.000)	50.000 con il limite del 50% della somma assicurata fino al massimo di 30.000 euro per i locali interrati (20.000 - 150.000)	per Sinistro e Periodo di assicurazione
2.2.13	Danni elettrici ed elettronici	10% (0%)	150 (250 - 500 - 750 - 1.000 - 1.500)		
2.2.14	Merci in refrigerazione	0% (10%)	250 (500 - 1.000)		
2.2.15	Merci in refrigerazione su automezzi		250	5.000	per Sinistro e Periodo di assicurazione
2.2.16	Garanzie danni da acqua				
a)	Acqua condotta		250		
a)	Eccesso consumo di acqua in caso di sinistro		250	2.000	
b)	Gelo	10%	250 (500)	5.000 (10.000 - 25.000 - 50.000)	per Sinistro e Periodo di assicurazione
c)	Occlusione e rigurgito condutture	10%	250 (500)	5.000 (10.000 - 25.000)	per Sinistro e Periodo di assicurazione
	Ricerca e ripristino del guasto	10%	250 (500)	5.000 (10.000 - 20.000 - 30.000) 3.500 per impianti idrici interrati	per Sinistro e Periodo di assicurazione
2.2.17	Colaggio da impianti automatici di estinzione	10%	2.500 (1.000)	50.000 (100.000)	per Sinistro e Periodo di assicurazione
2.2.18	Cristalli ed insegne		0 (250 - 500)		
	Piani a induzione		500	Età massima 5 anni con il limite di 5.000 euro	per Sinistro e Periodo di assicurazione
2.2.20	Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione gas		250	3.000	per Sinistro e Periodo di assicurazione
2.2.23	Veicoli dei clienti				
	per Veicolo in rimessa			100.000	Per Sinistro
	per Veicolo all'aperto			50.000 (100.000)	Per Sinistro
2.2.24	Danni indiretti nella forma diaria			60 giorni (90 giorni - 120 giorni - 180 giorni - 360 giorni)	per Sinistro e Periodo di assicurazione
2.2.25	Onorario periti			5% dell'Indennizzo liquidato con il massimo di 10.000 (5.000 - 25.000)	per Sinistro e Periodo di assicurazione
2.2.26	Onorari progettisti			10% dell'Indennizzo liquidato con il massimo di 10.000 (5.000 - 25.000)	per Sinistro e Periodo di assicurazione

(*) in presenza sia di Franchigia che di Scoperto, la Franchigia vale come minimo dello Scoperto.

(**) Relativamente alle garanzie Eventi atmosferici, Eventi atmosferici per enti all'aperto, Grandine sui fragili, Allagamento, se uno stesso evento coinvolge più garanzie verrà applicata una sola volta la combinazione di Scoperto e minimo più elevata tra quelle acquistate.

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Furto

SEZIONE FURTO

COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di Polizza, e **con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 3.4)**. Tutte le garanzie di questa sezione sono prestate nella forma a Primo rischio.

Art. 3.1.1 - FURTO DEL CONTENUTO

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal Furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, **a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali dell'Azienda:**

- a) **violandone le difese esterne** (compresi pavimenti, soffitti e pareti) con rottura, Effrazione, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) **per via diversa da quella ordinaria**, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) **in altro modo, rimanendovi clandestinamente**, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in Polizza dei mezzi di custodia, la garanzia opera se l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto alla lett. a). Durante le ore di apertura dell'esercizio, la garanzia opera anche se non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali, purché nell'esercizio stesso vi sia la costante presenza dell'Assicurato, o dei suoi familiari (o persone con lui coabitanti), o di suoi dipendenti, o di persone incaricate della sorveglianza dei locali e delle cose assicurate. Sono compresi i furti commessi:

- d) attraverso vetri di Serramenti, ove ammessi, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- e) con rottura del solo vetro di vetrine fisse e di porte vetrate efficacemente chiuse, ma **soltanto durante i periodi di chiusura diurna e serale compresi tra le ore 8 e le ore 24;**
- f) con rottura dei vetri delle vetrine interne, **purché avvenuti durante l'orario di lavoro e presenza di addetti all'interno dei locali dell'azienda;**
- g) con rottura di vetrinette esterne ad uso mostra, **non comunicanti con i locali dell'azienda;**
- h) da dipendenti dell'Assicurato, durante l'orario di chiusura dei locali dell'azienda, **purché tali dipendenti non siano incaricati della custodia delle chiavi stesse o della custodia o della sorveglianza dei locali dell'Azienda.**
- i) con uso fraudolento di chiavi, transponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip smarriti o sottratti purché il Furto sia avvenuto entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo successivo alla data della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Autorità competente;
- l) mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o Effrazione, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessori non originali, purché tali serrature siano collegate a una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura, con l'utilizzo di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile dove sono ubicati i locali stessi;

La Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:

- m) Rapina o Estorsione delle cose assicurate, **avvenuta nei locali indicati nella scheda di Polizza**, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- n) guasti causati dai ladri ai locali, ai fissi e agli infissi, compreso il Furto degli stessi, ai mezzi di custodia, alle recinzioni e ai cancelli e da atti vandalici, causati dagli autori dei reati compresi in garanzia, consumati o tentati.

Sono compresi anche il Furto e la Rapina commessi contestualmente a eventi socio-politici (scioperi, sommosse, tumulti, atti di Terrorismo e sabotaggio organizzato) o ad eventi atmosferici. Sono parificati inoltre ai danni da Furto, da Rapina e da Estorsione, i guasti causati alle cose assicurate, nel tentativo di commettere gli stessi reati.

Art. 3.1.2 - DANNI INDIRETTI

In caso di Sinistro l'Indennizzo dovuto sarà maggiorato, a titolo di Indennizzo per danni indiretti, di un ulteriore importo pari al 5% di quanto liquidato come previsto nella scheda di Polizza.

Resta fermo quanto stabilito dall'art. 1.6 - Limite massimo di Indennizzo delle Norme di carattere generale.

Art. 3.1.3 - SPESE PER LA SOSTITUZIONE DELLE SERRATURE E PER LA DUPLICAZIONE DI DOCUMENTI

La Società rimborsa le spese **documentate** per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'azienda. La sostituzione delle serrature deve essere effettuata **entro le 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia all'autorità**. La Società rimborsa inoltre le spese sostenute per la duplicazione di documenti personali, registri e documenti relativi all'attività, sottratti all'Assicurato o suoi addetti in caso di Furto, Rapina, Scippo indennizzabili a termini di Polizza.

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Furto

Art. 3.1.4 - ONORARIO PERITI

La Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito **che l'Assicurato avrà scelto e nominato secondo quanto disposto dall'art. 8.3 - Da chi viene valutato il danno**, nonché la quota delle spese e onorari a carico dell'Assicurato stesso a seguito della nomina del terzo Perito.

GARANZIE OPZIONALI

Se acquistate, le seguenti garanzie opzionali sono prestate per le somme assicurate e/o i massimali concordati ed indicati sulla scheda di polizza e con le **limitazioni riportate nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 3.4)**.

Art. 3.2.1 - FURTO DI ENTI ALL'APERTO

L'Assicurazione vale anche per gli enti all'aperto in aree circostanti e/o soprastanti i Fabbricati adibiti all'attività dichiarata **a condizione che esistano recinzioni costituite da reti metalliche o muri perimetrali con entrate presidiate da cancellate chiuse a chiave**. L'attrezzatura dei Servizi accessori di ristorazione, bar e zona relax dei clienti (quali insegne, tavolini, sedie, lettini ombrelloni e simili) può trovarsi in area anche non recintata, **purché adiacente all'esercizio assicurato e purché, in assenza di personale, le attrezzature siano bloccate da catene e lucchetti**.

Art. 3.2.2 - GUASTI E ATTI VANDALICI

L'Assicurazione è prestata alle condizioni indicate nella scheda di Polizza e in aggiunta a quanto previsto all'art. 3.1.1 – Furto del contenuto, lettera n).

Art. 3.2.3 - FIERE E MOSTRE

La garanzia opera per i danni materiali e diretti derivanti da Furto e Rapina di merci e attrezzature che possono trovarsi presso fiere e/o mostre in qualsiasi località, **purché all'interno dell'area fieristica**, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura. La garanzia opera, dai due giorni precedenti ai due giorni successivi all'evento, anche quando le merci e le attrezzature destinate alla fiera e/o mostra si trovano in deposito, presso l'abitazione del titolare e/o dei soci della Struttura ricettiva assicurata, non comunicante con i locali in cui si svolge l'attività ricettiva assicurata, o presso terzi.

In caso di esistenza di altra Assicurazione con la stessa copertura questa garanzia è valida in secondo rischio.

Art. 3.2.4 - VALORI IN ARMADI DI SICUREZZA E/O IN CASSAFORTE

La garanzia opera per il Furto e la Rapina, l'Estorsione di Valori, preziosi e gioielli di proprietà dell'Assicurato o a lui consegnati custoditi in Armadio di sicurezza o in Cassaforte chiusa a chiave, **fino alla concorrenza della somma assicurata alle rispettive partite**.

Art. 3.2.5 - VALORI IN CASSETTI, MOBILI, REGISTRATORI DI CASSA

La garanzia opera per il Furto e la Rapina di Valori, preziosi e gioielli di proprietà dell'Assicurato o a lui consegnati, custoditi in cassetti, mobili, registratori di cassa. **La garanzia opera anche per gioielli, preziosi e Valori, portati nei Servizi accessori a condizione che siano stati consegnati al personale addetto.**

Art. 3.2.6 - TRASPORTO VALORI

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose definite Valori conseguenti a:

- Furto, **se commesso a danno di persona fisicamente debilitata per infortunio o malore improvviso**;
- Furto con destrezza, **se la persona che lo subisce ha indosso o a portata di mano i Valori stessi**;
- scippo, ovvero strappando i Valori di mano o di dosso alla persona;
- Rapina ed Estorsione.

Sono assicurati con questa garanzia l'Assicurato, i genitori, i figli, i familiari conviventi dello stesso e gli altri addetti all'azienda, **tutti di età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 75 anni**, mentre, fuori dall'azienda stessa, trasportano i Valori al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai clienti, ai fornitori e viceversa.

Art. 3.2.7 - VEICOLI DEI CLIENTI

La garanzia opera per il Furto totale e parziale dei Veicoli dei clienti **posti in locale chiuso adibito a garage dell'esercizio sia esso suddiviso in posti macchina e/o box, a condizione che il Furto sia avvenuto secondo le modalità previste all'art. 3.1.1 – Furto del contenuto**.

Se al momento del Sinistro i Veicoli risultassero già assicurati per il rischio di Furto dai singoli proprietari, questa garanzia opzionale è prestata in eccesso a tali coperture.

Dalla garanzia sono escluse le merci, il bagaglio e ogni altro indumento o oggetto contenuto nel Veicolo.

Art. 3.2.8 - PARZIALE CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Furto

Se il Contraente o l'Assicurato dichiara che l'esercizio è aperto tutto l'anno, può osservare un periodo di chiusura per ferie e per altri motivi alle seguenti condizioni:

- **se l'esercizio rimane disabitato o incustodito per più di 30 giorni consecutivi l'Assicurazione è sospesa a decorrere dalle 24 del 30° giorno;**
- **durante il periodo di chiusura ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata a meno di 4 metri in linea verticale dal suolo o da altre superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, deve essere difesa per tutta la sua estensione nei modi previsti dalle Dichiarazioni del Contraente riportate nella scheda di Polizza.**

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Furto

COSA NON È ASSICURATO

Art. 3.3 – ESCLUSIONI COMUNI ALLA SEZIONE FURTO

Sono esclusi i danni:

- a) che si sono verificati in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, a meno che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) che si sono verificati in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a meno che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato e, se questi sono persona giuridica, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lett. c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente e l'Assicurato devono rispondere, salvo quanto previsto dalla lett. h) dell'art. 3.1.1 - Furto del contenuto;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate e dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate dalla lett. c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del Sinistro per la parte di danno che supera quanto previsto all'art. 3.1.1 - Furto del contenuto, lett. n);
- f) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno consecutivo in cui locali sono rimasti incustoditi.

Relativamente ai Valori, preziosi e gioielli, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 15 giorni.
- e) ai macchinari e alle attrezzature acquistati in leasing e ad alle Apparecchiature elettroniche se già coperti dalla sezione Elettronica o da altra apposita Assicurazione, salvo esplicita diversa pattuizione.

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Furto

LIMITI DI COPERTURA

Art. 3.4 – LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Laddove siano previste più opzioni negli importi delle franchigie o dei limiti, vale quanto indicato sulla scheda di Polizza, in base alla scelta effettuata del Contraente al momento della sottoscrizione del contratto. Quando è previsto un Limite di indennizzo per Sinistro o per anno assicurativo, questo non si intende in aggiunta alla somma assicurata, ma è una parte della stessa.

Art.	Titolo	%Scoperto, per ogni Sinistro	Franchigia in euro, per ogni Sinistro (*)	Limite di indennizzo (in euro o in percentuale)	
	Glossario Contenuto: quadri, sculture, tappeti, arazzi, mobili d'antiquariato ed oggetti d'arte in genere, nonché servizi di argenteria, anche posti nell'abitazione del gestore			25.000 per singolo pezzo	
3.1.1	Furto del contenuto	10%			
	Furto in orario di apertura	10%	500		
i)	Furto con uso fraudolento di chiavi	10%			
g)	Furto da vetrinette esterne	10%		10% somma assicurata con massimo 3.000	per Sinistro
n)	Guasti e atti vandalici	10%		10% somma assicurata con il massimo di 10.000	per Sinistro
3.1.3	Spese per la sostituzione delle serrature e per la duplicazione di documenti	10%		1.500	per Sinistro e Periodo di assicurazione
3.1.4	Onorario periti			20% dell'Indennizzo liquidato con il massimo di 5.000	per Sinistro e Periodo di assicurazione
3.2.1	Furto di enti all'aperto	20%	500 (1.000 - 1.500 - 2.500)		
3.2.3	Fiere e mostre	10%	250		
3.2.5	Valori, preziosi e gioielli in casseti, mobili, registratori di cassa	10%	250		
3.2.5	Gioielli, preziosi e Valori consegnati nei locali Servizi accessori	10%	250	1.000	per Cliente
3.2.6	Trasporto Valori	20%			
3.2.7	Veicoli dei clienti	10%	500	100.000	per Veicolo
3.2.8	Parziale chiusura dell'esercizio	20% se i mezzi di chiusura risultano diversi			
	Mezzi di protezione e di chiusura non conformi alle dichiarazioni	20%			
	Mancata attivazione o mancato funzionamento dell'impianto di allarme	20%			
	Furto o Rapina commessi o agevolati tramite utilizzo di Veicoli iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso all'Assicurato che si trovano nei locali dell'azienda o nell'area in uso all'Assicurato o al Contraente	20%			

In caso di Sinistro, se in applicazione delle Condizioni di assicurazione devono detrarsi dall'Indennizzo due o più scoperti, non potrà detrarsi dall'Indennizzo una somma superiore al 25% dello stesso.

(*) in presenza sia di Franchigia che di Scoperto, la Franchigia vale come minimo dello Scoperto.

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Elettronica

SEZIONE ELETTRONICA

COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di Polizza, e **con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 4.4).**

Tutte le garanzie di questa sezione sono prestate nella forma a Primo rischio.

Art. 4.1.1 - DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da qualunque evento accidentale **non espressamente escluso** alle Apparecchiature elettroniche assicurate, anche di proprietà di terzi o in consegna e custodia, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, nelle ubicazioni indicate in Polizza.

Sono compresi:

- le spese per riparazioni provvisorie a seguito di Sinistro indennizzabile, **sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo,**
- i maggiori costi, **necessariamente sostenuti e documentati,** per l'utilizzo temporaneo di apparecchiature sostitutive (muletto) in attesa della riparazione o della sostituzione dell'apparecchiatura danneggiata.

Art. 4.1.2 - AMBITO DI OPERATIVITÀ

1. Relativamente ai **Supporti di dati e ai Programmi in licenza d'uso** e fino alla concorrenza dei limiti stabiliti nella scheda di Polizza la Società rimborsa:

- i costi necessari sostenuti per il riacquisto dei supporti nonché per la ricostruzione dei Dati conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di Polizza. Se la ricostruzione non è necessaria **o non avviene entro un anno dal Sinistro,** la Società rimborsa i soli costi per il riacquisto dei Supporti di dati privi di informazione;
- i costi sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei Programmi in licenza d'uso colpiti da Sinistro in caso di danno materiale e diretto indennizzabile ai supporti su cui gli stessi sono memorizzati e **purché tale duplicazione o riacquisto avvenga entro un anno dal Sinistro.**

La Società non indennizza:

- **i costi derivanti da perdita od alterazione di Dati e programmi senza danni materiali a supporti (ovvero i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione ed a cestinatura);**
- **i danni da virus informatici di qualsiasi tipo.**

Relativamente alla ricostruzione dei Dati è condizione essenziale ai fini della copertura che venga effettuato backup settimanale; pertanto l'Indennizzo riconosciuto avrà come riferimento temporale un periodo non superiore a sette giorni antecedenti il Sinistro.

2. Relativamente ai **Conduttori esterni non sono indennizzabili** i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.

3. I danni imputabili a **fenomeni elettrici di origine esterna** trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione Dati sono indennizzabili **a condizione che:**

- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge alla data di installazione o a quella più recente di rifacimento dell'impianto;
- tutte le condutture metalliche dei servizi e dell'impiantistica in dotazione ai Fabbricati siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra;
- le Apparecchiature elettroniche assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione realizzati ed installati a regola d'arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori) causati da sovratensioni.

Nel caso in cui al momento del Sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione sopra indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati, a parziale deroga di quanto indicato alla tabella di cui all'art. 4.4 – Limiti, scoperti e franchigie, mediante applicazione dello **Scoperto indicato nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art 4.3).**

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Elettronica

GARANZIE OPZIONALI

Se acquistate, le seguenti garanzie opzionali sono prestate per le somme assicurate e/o i massimali concordati ed indicati sulla scheda di polizza e **con le limitazioni riportate nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art 4.3).**

Art. 4.2.1 - APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE

La garanzia di cui all'art 4.1.1. - Danni alle apparecchiature elettroniche - viene estesa a personal computer portatili e tablet, compreso il loro trasporto con qualsiasi mezzo, anche quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che:

- per natura e costruzione, essi possano essere trasportati e utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata nella scheda di Polizza;
- tale trasporto sia necessario per il loro utilizzo ai fini dell'espletamento dell'attività dichiarata.

Non sono indennizzabili i danni di graffiatura o rottura di schermi.

Limitatamente alla fase di trasporto le cose assicurate devono essere riposte nelle custodie di cui sono dotate.

Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, le apparecchiature ad impiego mobile sono comprese **purché vengano trasportate come "bagaglio a mano"**, qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all'Indennizzo.

La garanzia Furto, opera se nella fase di trasporto sui Veicoli:

- **il Veicolo è provvisto di Tetto rigido, chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati;**
- **le cose assicurate vi sono conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto ed all'espletamento dell'attività per cui sono destinate e sono riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.**

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Elettronica

COSA NON È ASSICURATO

Art. 4.3 – ESCLUSIONI COMUNI ALLA SEZIONE ELETTRONICA

Sono esclusi i danni:

- a) a impianti, macchine e Apparecchiature elettroniche adibite o asservite alla produzione;
- b) a cose ed Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile;
- c) a macchine per ufficio, sistemi elettronici per elaborazione Dati ad uso amministrativo, apparecchi di interconnessione rete per i quali siano trascorsi più di 7 anni dalla fattura di acquisto o, in mancanza, dall'anno di costruzione;
- d) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- e) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- f) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- g) ad accumulatori elettrici/batterie; ai supporti intermedi di immagine delle fotocopiatrici, quali ad esempio il tamburo ed i nastri in selenio, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti; ai supporti di suono o di immagine ed a parti accessorie ed intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
- h) avvenuti in occasione di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata;
- i) a cose temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento per le esigenze operative del Contraente o dell'Assicurato

Sono esclusi anche i danni causati da:

- j) atti di guerra o che si sono verificati in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione;
- k) Esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- l) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- m) terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni alluvioni e allagamenti;
- n) deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento, o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ossidazione e corrosione;
- o) montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- p) qualsiasi tipo di virus informatico, trojans, worms e similari;

Sono inoltre esclusi i danni dovuti:

- q) ad ammanchi o smarrimenti constatati in sede di verifica periodica o di inventario;
- r) all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- s) a guasti, vizi, difetti, disturbi la cui riparazione o eliminazione rientrino nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato.
- t) a macchinario e attrezzature acquistati in leasing se già coperti da altra apposita Assicurazione, salvo esplicita diversa pattuizione.

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Elettronica

LIMITI DI COPERTURA

Art. 4.4 –LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Laddove siano previste più opzioni negli importi delle franchigie o dei limiti, vale quanto indicato sulla scheda di Polizza, in base alla scelta effettuata del Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.

Art.	Titolo	% Scoperto, per ogni Sinistro	Franchigia in euro, per ogni Sinistro (*)	Limite di indennizzo (in euro o in percentuale)	
4.1.1	Danni alle Apparecchiature elettroniche	15%	250 (500)		
4.1.2	Ambito di operatività (non esistenza o mancata attivazione impianti di protezione)	25%			
4.2.1	Apparecchiature ad impiego mobile	15%	250 (500)		
	Mezzi di protezione e di chiusura non conformi alle dichiarazioni	20%			

(*) in presenza sia di Franchigia che di Scoperto, la Franchigia vale come minimo dello Scoperto.

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Responsabilità civile

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di Polizza, e **con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 5.4).**

Il Contraente può scegliere se:

- acquistare le garanzie R.C.T. e R.C.O. previste dall'art. 5.1.1 – Rischio assicurato.

In questo caso sono operanti tutte le garanzie base di seguito elencate, compresa la copertura prevista dall'art. 5.1.2 – Responsabilità civile del Fabbricato;

oppure:

- acquistare esclusivamente la copertura relativa alla proprietà e conduzione dei locali dell'azienda prevista dall'art. 5.1.2 – Responsabilità civile del Fabbricato.

In questo caso **sono operanti soltanto le garanzie base previste dagli artt.** 5.1.6 – Danni da interruzione o sospensione attività, 5.1.8 – Responsabilità civile derivante dalla normativa in materia di tutela e salute della sicurezza nei luoghi di lavoro, 5.1.9 – Pluralità di assicurati, 5.1.10 – Committenza lavori, 5.1.16 – Causale incendio, 5.1.19 – Difesa penale.

Art. 5.1.1 - RISCHIO ASSICURATO

A) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile come previsto dalla legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto accidentale che si è verificato in relazione all'esercizio dichiarato in Polizza.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione all'attività assicurata, da fatto anche doloso di Prestatori di lavoro **purché il loro impiego sia conforme alla normativa in vigore.**

La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS come previsto dall'art. 14 della Legge 12.06.1984 n. 222.

B) Assicurazione responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

L'Assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile per morte o lesioni degli addetti da infortunio sul lavoro che si è verificato mentre svolgono la loro attività per conto del Contraente/Assicurato, **escluse le malattie professionali.**

L'Assicurazione R.C.O. opera se, al momento del Sinistro, l'Assicurato è in regola con gli obblighi per l'Assicurazione di legge e con le altre normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.

L'Assicurazione conserva comunque la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di legge **a condizione che ciò derivi non da responsabilità dell'Assicurato, ma da ritardi burocratici dei competenti organi.**

In caso di infortunio sul lavoro occorso:

a) agli addetti soggetti all'obbligo assicurativo I.N.A.I.L.;

b) agli addetti non soggetti all'obbligo assicurativo I.N.A.I.L.;

c) a qualsiasi altro soggetto che partecipi, anche solo occasionalmente, all'attività oggetto dell'Assicurazione;

d) lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione, come previsto dal D. Lgs. 276 del 10.10.2003, purché utilizzati nel pieno rispetto delle norme

il limite di Risarcimento della garanzia R.C.O. si applica sia per le richieste di Risarcimento della persona infortunata che per quelle degli aventi diritto, nonché per le rivalse degli enti previdenziali e assistenziali e ciò anche nel caso in cui i predetti soggetti dovessero essere considerati terzi.

Ai fini della presente garanzia, i titolari e i soci del Contraente, i loro collaboratori familiari e gli associati in partecipazione sono parificati ai dipendenti, anche se tali persone non siano in regola con le assicurazioni di legge, così come i soggetti con rapporti di lavoro previsti dal D. Lgs. 276 del 10.10.2003 – Legge Biagi.

Se l'Assicurato ha indicato nella scheda di Polizza che l'esercizio rimane aperto solo per una parte dell'anno, l'Assicurazione vale per i danni che si verifichino nel periodo di apertura dell'esercizio. Nel periodo di chiusura rimangono invece operanti esclusivamente le seguenti garanzie:

5.1.2 - Responsabilità Civile del Fabbricato

5.1.6 - Danni da interruzione o sospensione di attività

5.1.8 - Responsabilità civile derivante dalla normativa in materia di tutela e salute della sicurezza nei luoghi di lavoro

5.1.9 - Pluralità di assicurati

5.1.11 - Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica

5.1.15 - Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Responsabilità civile

5.1.16 - Causale Incendio

5.1.18 - Altre garanzie sempre operanti lett. d), e), f), g)

5.1.19 - Difesa penale che si intendono valide per l'intera annualità assicurativa.

Art. 5.1.2 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FABBRICATO

La garanzia comprende la responsabilità per i danni derivanti dalla proprietà, conduzione e/o gestione dei Fabbricati e/o locali, compresi relativi contenuti, dove si svolge l'attività assicurata e delle aree ad essi pertinenti, anche poste all'esterno dell'azienda, compresi i relativi impianti fissi, gli Impianti solari termici e fotovoltaici, gli ascensori, i montacarichi e le scale mobili, **purché costituenti beni strumentali per lo svolgimento dell'attività stessa** ed eventualmente di quelli adibiti a civile abitazione del proprietario o del gestore, **purché situati nello stesso immobile o in aree o in immobili adiacenti**. È compresa anche la responsabilità derivante dalla proprietà e dalla conduzione di spazi esterni di pertinenza dell'esercizio tenuti a parcheggio, a parco o giardino (anche con alberi di alto fusto), compresi parchi giochi e delle strade private di accesso all'esercizio stesso.

I danni derivanti da spargimenti di acqua sono compresi **solo se conseguenti a rotture degli impianti fissi idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati che costituiscono i locali dell'azienda o a rottura/guasto di impianti o apparecchi non fissi (quali ad esempio lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi)**.

La garanzia non comprende i danni derivanti da:

- **umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;**
- **occlusione e rigurgito della rete fognaria pubblica.**

Se il Fabbricato è in condominio, l'Assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui egli debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini**.

Quanto sopra indicato vale:

- **per la sola conduzione relativamente al gestore dell'attività assicurata;**
- **per la sola proprietà relativamente al proprietario dell'attività assicurata.**

In caso di attivazione della sola Responsabilità Civile della proprietà del Fabbricato la somma assicurata dichiarata deve corrispondere al costo di ricostruzione a nuovo dei fabbricati, escluso il valore dell'area. La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile derivante dalla proprietà anche parziale di quanto previsto alla definizione di Contenuto, il cui valore deve essere sommato al valore del Fabbricato.

Se al momento del Sinistro il costo di ricostruzione a nuovo supera di oltre il 20% il valore dichiarato in Polizza, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra valore dichiarato e quello risultante al momento del Sinistro.

Art. 5.1.3 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro (compresi i familiari coadiuvanti), per danni involontariamente causati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i Prestatori di lavoro stessi, **purché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice penale**.

Art. 5.1.4 - ESERCIZIO DI SERVIZI ACCESSORI E ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

La garanzia comprende l'esercizio dei Servizi accessori e delle attività complementari:

- anche aperti a utenti esterni, limitatamente a ristorazione e bar;
- ad uso esclusivo dai clienti dell'esercizio per tutti gli altri servizi.

La garanzia opera solo per i servizi gestiti direttamente dall'Assicurato o le cui licenze siano comunque a lui intestate.

È compresa anche l'organizzazione di convegni, mostre, passeggiate, gite turistiche e camminate **(senza accesso a rocce, ghiacciai, nevai e vie ferrate)**.

Art. 5.1.5 - COMMITTENZA AUTO

La garanzia comprende responsabilità civile derivante all'Assicurato, come previsto dall'art. 2049 del Codice civile, per danni causati a terzi da suoi Prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché questi non siano di proprietà dei clienti, di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati**. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate. **Questa garanzia vale nei limiti territoriali dell'Europa e opera solo in secondo rischio dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario o il conducente del Veicolo che abbia causato il danno.**

Art. 5.1.6 - DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

La garanzia comprende la responsabilità per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché direttamente conseguenti a Sinistro risarcibile ai termini di Polizza**.

Art. 5.1.7 - DANNI DA PRODOTTI VENDUTI O SOMMINISTRATI

La garanzia comprende la responsabilità per i danni causati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante**

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Responsabilità civile

il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti direttamente al consumatore finale, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.**

Limitatamente ai prodotti alimentari, la garanzia è estesa ai danni corporali provocati da difetto originario dei prodotti, di produzione e preparazione artigianale dell'Assicurato medesimo, venduti o somministrati direttamente al consumatore finale. Questa garanzia è estesa ai servizi di catering svolti dall'Assicurato anche presso terzi.

Art. 5.1.8 - RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA E SALUTE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni (**con esclusione delle attività rientranti nel Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili"**), e per la responsabilità civile personale derivante al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nominato dall'Assicurato come previsto dal predetto decreto legislativo, sia esso dipendente dell'azienda o meno, per l'attività da questi svolta **esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso.**

Art. 5.1.9 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Se la garanzia viene prestata per una pluralità di Assicurati, **il Massimale indicato nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.**

Art 5.1.10 - COMMITTENZA LAVORI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale Committente di lavori di qualsiasi natura, **purché ricollegabili in linea diretta con l'attività esercitata.**

Art. 5.1.11 - MANCATO O INSUFFICIENTE INTERVENTO SULLA SEGNALETICA

La garanzia comprende la responsabilità per i danni per mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, **a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori formanti oggetto dell'Assicurazione e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura di tali servizi.**

Art. 5.1.12 - INESATTE O ERRONEE INTERPRETAZIONI DI NORME INAIL ED INPS

L'Assicurazione di responsabilità civile verso Prestatori di lavoro vale anche per le inesatte o erronee interpretazioni delle Norme che regolano le leggi relative a INAIL ed INPS o da omissione involontaria della stipulazione preventiva di nuove posizioni INAIL, che possono indurre l'Assicurato in posizione irregolare.

Art. 5.1.13 - IMPIEGO DI MACCHINARI DA PARTE DI PERSONE NON ABILITATE

La garanzia comprende la responsabilità per i danni derivanti da impiego di Veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona anche non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, **purché abbia compiuto il sedicesimo anno di età.**

Art. 5.1.14 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE

La garanzia comprende la responsabilità per i danni da inquinamento causato da fatto accidentale durante lo svolgimento dell'attività assicurata.

Art. 5.1.15 - LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE

La garanzia comprende la responsabilità per i danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei Fabbricati in cui si svolge l'attività dichiarata in Polizza, **purché si tratti di lavori effettuati in economia, con l'intesa che se tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia opera solo per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di Committente.**

L'Assicurazione vale, per i lavori suddetti, anche quando l'Assicurato sia Committente di lavori edili rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni. **Tale garanzia opera purché:**

- **l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, se prescritto dal suddetto D. Lgs. 81/2008, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;**
- **dagli eventi siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice penale.**

Art. 5.1.16 - CAUSALE INCENDIO

La garanzia comprende la responsabilità per i danni causati alle Cose di terzi derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio delle Cose dell'Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo, **con esclusione dei lavori presso terzi.**

In presenza di, Polizza Incendio con copertura "Ricorso terzi" stipulata in nome e per conto dell'Assicurato, questa garanzia vale in secondo rischio per la parte eccedente il Massimale assicurato con la Polizza Incendio.

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Responsabilità civile

Art. 5.1.17 - RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D. Lgs 193/2007 e successive modifiche "Attuazione della Direttiva 2004/41/ CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari" (normativa HACCP).

Art. 5.1.18 - ALTRE GARANZIE SEMPRE OPERANTI

È compresa inoltre la responsabilità per i danni:

- a) provocati da persone non alle dipendenze dell'Assicurato, ma della cui opera questi si avvalga, **in forma saltuaria e occasionale che possa essere comprovata**, e in quanto l'Assicurato debba risponderne come previsto dall'art. 2049 del Codice civile; la garanzia opera esclusivamente per i danni che siano conseguenza di un fatto colposo perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato;
- b) a Veicoli dei Prestatori di lavoro in sosta o in movimento nelle aree in cui si svolge l'attività dell'Assicurato e in quelle immediatamente adiacenti, **purché il danno sia conseguenza dell'attività dell'Assicurato stesso. Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità dei Veicoli e quelli subiti dalle Cose che si trovano sui Veicoli stessi e i danni causati dai Veicoli per i quali sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche.**
- c) derivanti dalla proprietà e dall'uso di velocipedi, ciclomotori senza motore, natanti e Veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione e mezzi di trasporto a mano, da parte dell'Assicurato e/o dei dipendenti per finalità connesse all'attività assicurata;
- d) ai Veicoli dei clienti regolarmente parcheggiati in rimessa o all'aperto in apposito spazio di pertinenza esclusiva dell'albergo adibito area parcheggio, purché l'Assicurato non abbia la custodia delle chiavi;
- e) derivanti dall'organizzazione di prove e collaudi a scopi dimostrativi o promozionali nei locali dell'azienda e dalla partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre e dalla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio di stands e relativi impianti;
- f) derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande, a Prestatori di lavoro e terzi che si trovano nell'azienda, mediante un servizio di mensa o servizi sostitutivi di questa e mediante distributori automatici e non, per danni corporali conseguenti a difetto di tali prodotti, se l'Assicurato deve risponder, direttamente o in via di solidarietà, del danno causato;
- g) in conseguenza dell'esercizio di attività connesse alla difesa dell'azienda da atti dolosi di terzi, anche con l'utilizzo di personale non alle dipendenze dell'Assicurato, purché mediante mezzi o animali e con modalità non vietate dalla legge, purché l'Assicurato debba risponderne come previsto dalla legge;
- h) derivanti dalla proprietà e dalla conduzione di aree destinate ad attività ricreative per bambini (**esclusi tappeti elastici e giochi gonfiabili**), riservate a clienti e visitatori;
- i) derivanti dalla proprietà di insegne e cartelli pubblicitari, anche se non collocati nelle adiacenze dei locali dell'Azienda, **purché entro il territorio nazionale, con l'esclusione dei danni alle opere o alle Cose sulle quali gli stessi sono applicati.**
- j) se la manutenzione delle suddette insegne e cartelli è affidata a terzi, è compresa la responsabilità dell'Assicurato quale Committente dei lavori suddetti;
- k) derivanti da operazioni di approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e di merci;
- l) corporali, subiti dai corsisti o stagisti, compresi i danni dagli stessi causati a terzi e a Prestatori di lavoro;
- m) da impiego e circolazione di macchinari, macchine operatrici fisse e semoventi, mezzi di sollevamento e trasporto non soggetti all'obbligo di assicurazione RC. Auto operanti nelle aree private anche accessibili a terzi;
- n) derivanti dall'impiego di una propria squadra antincendio o dal semplice e diretto intervento dei Prestatori di lavoro per tale scopo.
- o) derivanti da proprietà, uso e manutenzione di tende da sole, ombrelloni, vetrinette espositive fisse, installati nell'ambito dell'ubicazione del rischio assicurato, con esclusione dei danni alle opere ed alle Cose sulle quali gli stessi sono fissati od installati. Se la manutenzione è affidata a terzi, la garanzia opera nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di Committente;
- p) causati alle Cose di proprietà dei dipendenti, portate o in deposito nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza, **purché i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell'Assicurato a termini di legge. Restano comunque esclusi i danni da Furto;**
- q) causati per fatto di minori temporaneamente affidatigli da clienti e per le lesioni personali subite dai minori medesimi. **La garanzia opera se, nell'ambito della Struttura ricettiva assicurata, la vigilanza e la custodia dei minori è affidata a personale a ciò predisposto. Restano esclusi i danni riconducibili a proprietà, conduzione e utilizzo di giochi gonfiabili e/o di tappeti/reti elastiche per bambini.**

Art. 5.1.19 - DIFESA PENALE

La Società presta - a favore dell'Assicurato - la sua assistenza in sede penale anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese.

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Responsabilità civile

GARANZIE OPZIONALI

Le seguenti garanzie opzionali sono acquistabili soltanto se è stata acquistata le garanzie base R.C.T. e R.C.O. previste dall'art. 5.1.1 – Rischio assicurato. Se acquistate, le seguenti garanzie opzionali sono prestate per le somme assicurate e/o i massimali concordati ed indicati sulla scheda di polizza e con le **limitazioni riportate nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 5.4).**

Art. 5.2.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE PER COSE DEI CLIENTI CONSEGNATE E NON CONSEGNATE

La garanzia comprende la responsabilità per i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere come previsto dagli artt. 1783 e seguenti del Codice civile, **esclusivamente nei confronti dei clienti/ospiti dell'esercizio**, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle Cose consegnate o non consegnate, compresi i danni causati da lavatura, smacchiatura e stiratura. **La somma massima di garanzia è riferita ad ogni Cliente e limitata all'importo precisato in Polizza.** Sono compresi:

- i Valori, preziosi e gioielli portati e non consegnati;
- le attrezzature sportive di proprietà dei clienti (ad esempio biciclette, sci e simili, con i limiti previsti nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 5.4)).

La garanzia opzionale non opera per:

- a) gioielli, preziosi e Valori consegnati in custodia all'Assicurato e per quelli che egli si sia rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo;**
- b) Veicoli e natanti e Cose in essi contenute.**

Sono comprese le Cose portate - consegnate e non - nei locali dei Servizi accessori gestiti direttamente dall'Assicurato o le cui licenze siano comunque a lui intestate **esclusi gioielli, preziosi e Valori.**

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti subiti dalle attrezzature sportive dei clienti durante il trasporto su Veicoli di proprietà dell'Assicurato o da questo detenuti in leasing, dal peso complessivo a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate o su rimorchio, condotti dall'Assicurato o dagli addetti all'attività assicurata. La garanzia opera per trasporti effettuati per l'accompagnamento dei clienti entro 30 km dalla struttura ricettiva assicurata.

Art. 5.2.2 - RESPONSABILITÀ CIVILE PER ATTREZZATURE SPORTIVE DEI CLIENTI NEI LOCALI DI DEPOSITO

La garanzia comprende la responsabilità per i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere come previsto dalla legge per sottrazione, distruzione o deterioramento delle attrezzature sportive dei clienti/ospiti dell'esercizio, non consegnate all'albergatore, ma riposte nei locali adibiti a deposito messi a disposizione dei clienti, all'interno o nelle immediate adiacenze della struttura assicurata, **con il Limite di indennizzo per Sinistro e anno assicurativo indicato all'apposita partita sulla scheda di Polizza.**

In caso di sottrazione delle attrezzature, questa garanzia opzionale opera purché ci sia stata comprovata Effrazione dei mezzi di protezione e chiusura dei locali di deposito.

Art. 5.2.3 - CURE TERMALI

La garanzia è estesa alla proprietà delle strutture e all'esercizio di idroterapia, fangoterapia, fienoterapia e altre attività termali che richiedano controllo medico, **esclusa la responsabilità professionale del personale medico e paramedico.** **La garanzia opera solo se l'albergatore e le persone addette sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.**

Art. 5.2.4 - TRATTAMENTI ESTETICI

La garanzia è estesa alla proprietà delle strutture e all'esercizio di beauty farm per trattamenti estetici **che non richiedano controllo medico.** I danni a terzi derivanti dall'utilizzo di tinture, decoloranti, creme e altri prodotti in uso per lo svolgimento dell'attività sono compresi **se si manifestano non oltre il trentesimo giorno da quello del trattamento, purché questo sia stato effettuato durante il periodo di validità dell'Assicurazione.** Sono comunque esclusi i danni da mancata rispondenza del trattamento. **La garanzia opera solo se l'albergatore e le persone addette sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.**

Art. 5.2.5 - SERVIZI ACCESSORI, CURE TERMALI E BEAUTY FARM APERTI A UTENTI ESTERNI

Se è espressamente dichiarato in Polizza che i Servizi accessori, le strutture per le cure termali e per i trattamenti estetici sono aperti anche a clienti non regolarmente registrati nell'esercizio, le garanzie previste agli artt. 5.1.4 – Esercizio di servizi accessori e attività complementari, 5.2.3 - Cure termali e 5.2.4 - Trattamenti estetici sono estese alla responsabilità dell'Assicurato nei confronti di tali utenti esterni, **purché tali garanzie siano state acquistate e per esse sia stato versato pagato il relativo premio.**

Art. 5.2.6 - NOLEGGIO DI BICICLETTE, SLITTE ED ALTRE ATTREZZATURE SPORTIVE

La garanzia viene estesa alla proprietà di attrezzature sportive in genere, quali ad esempio biciclette e monopattini (anche elettrici), slitte senza motore, imbarcazioni senza motore e windsurf **in numero non superiore a 50 pezzi date a noleggio/in uso ai clienti dell'Assicurato.** **È esclusa la responsabilità che a qualunque titolo possa ricadere sull'Assicurato per l'uso delle attrezzature stesse.**

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Responsabilità civile

Art. 5.2.7 - ACCOMPAGNATORE GUIDA

La garanzia è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato o di altra persona alle sue dirette dipendenze nella sua qualità di accompagnatore-guida di gite turistiche ed escursioni effettuate dai clienti dell'esercizio assicurato in Italia, nella Repubblica di S. Marino e Città del Vaticano. **Sono escluse le scalate di rocce e ghiacciai, l'attraversamento di ghiacciai e nevai, l'accesso e il percorso di vie ferrate, le immersioni con autorespiratore, la pesca subacquea e di altura.**

È esclusa ogni responsabilità riconducibile all'Assicurato in qualità di vettore o di organizzatore professionale di viaggi.

Art. 5.2.8 - PARCHEGGIO CON CUSTODIA DELLE CHIAVI

A integrazione dell'art. 5.1.18 lett. d), la garanzia viene estesa alla responsabilità dell'Assicurato e delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, per i danni subiti dai Veicoli dei clienti regolarmente parcheggiati in rimessa o in apposito spazio di pertinenza esclusiva dell'albergo adibito ad area parcheggio, anche quando l'Assicurato abbia la custodia delle chiavi dei Veicoli stessi. Sono compresi i danni subiti da tali Veicoli nel percorso strettamente necessario tra l'esercizio assicurato e l'autorimessa dove i Veicoli vengono custoditi.

Sono esclusi i danni derivanti dagli eventi previsti dalle Sezioni Incendio e Furto.

Art. 5.2.9 - DANNI CORPORALI SUBITI DA PERSONE NON ALLE DIRETTE DIPENDENZE

La garanzia è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per i danni corporali subiti dalle persone non dipendenti dall'Assicurato, compresi artisti e orchestrali, delle quali l'Assicurato si avvalga nello svolgimento dell'attività dichiarata.

Questa garanzia opzionale opera in secondo rischio ed è prestata in eccesso ad eventuali coperture stipulate dalle predette persone.

Art. 5.2.10 - SALE DA BALLO, DISCOTECHES

La garanzia è estesa all'esercizio di sale da ballo e discoteche accessorie all'attività principale, che abbiano superficie non superiore al 20% della superficie complessiva dei piani del Fabbricato, ad uso sia dei clienti dell'attività principale che di utenti esterni se dichiarato in polizza.

La garanzia opera solo se l'esercizio dell'attività è stato autorizzato dalle competenti autorità.

Art. 5.2.11 - ORGANIZZAZIONE E PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVE

La garanzia è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'organizzazione e dalla pratica di attività sportive anche al di fuori dell'esercizio, compresi il maneggio e le escursioni. **Sono escluse le scalate di rocce e ghiacciai, l'attraversamento di ghiacciai e nevai, l'accesso e il percorso di vie ferrate, le immersioni con autorespiratore, la pesca subacquea e di altura.**

Sono esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano alle attività di equitazione e subacquea.

Art. 5.2.12 - CAMPEGGI - RESPONSABILITÀ CIVILE PER COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE

La garanzia prevista all'art. 5.2.1 - Responsabilità Civile per Cose dei clienti consegnate o non consegnate - è prestata per ciascuna piazzola e/o bungalow fino alla concorrenza della somma indicata in Polizza.

La garanzia non vale per gioielli, preziosi e Valori.

Sono compresi i mezzi di soggiorno dei clienti, limitatamente al periodo di apertura del campeggio, **con esclusione degli autoveicoli.**

Art. 5.2.13 - RESIDENCE E CASE VACANZA

a) Responsabilità Civile per Cose consegnate o non consegnate

Il Massimale stabilito in Polizza per la garanzia di cui all'art. 5.2.1 - Responsabilità Civile per Cose dei clienti consegnate o non consegnate deve intendersi per ciascun appartamento assicurato.

b) Conduzione degli appartamenti

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante ai clienti del residence per la conduzione degli appartamenti presi in affitto, con riferimento esclusivo ai danni conseguenti a:

- caduta di oggetti vari dalle finestre, balconi ed altre aperture dei locali occupati o dalle parti comuni del Fabbricato;
- spargimenti di acqua conseguenti a rotture di apparecchi elettrodomestici e simili, compresi i relativi allacciamenti, purché non facenti parte del Fabbricato;
- danneggiamenti delle parti comuni del Fabbricato nel quale si trovano i locali presi in affitto;
- Incendio, Esplosione, Implosione e Scoppio provocati dai clienti.

Questa garanzia opzionale opera in secondo rischio ed è prestata in eccesso alle eventuali coperture stipulate dai singoli Clienti.

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Responsabilità civile

Art. 5.2.14 - RIFUGI

Il Massimale stabilito in Polizza per la garanzia di cui all'art. 5.2.1 – Responsabilità Civile per Cose dei clienti consegnate o non consegnate – deve intendersi per ciascun Cliente.

La garanzia non vale per gioielli, preziosi e Valori.

Art. 5.2.15 - MALATTIE PROFESSIONALI

L'Assicurazione della responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro di cui all'art. 5.1.1 lett. B) – Rischio assicurato – è estesa al rischio delle malattie professionali **riconosciute dall'INAIL (e/o dalla Magistratura).**

La garanzia opzionale opera a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipula della Polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e che si sono verificati per la prima volta durante il tempo dell'Assicurazione.

La massima esposizione della Società, indicata in tabella all'articolo 5.4- Limiti, scoperti e franchigie, **vale indipendentemente dal numero dei danneggiati e dalle cause che hanno determinato la richiesta.**

La garanzia non opera:

- 1) per la silicosi;**
- 2) per i casi di contagio da virus HIV;**
- 3) per quei Prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
- 4) per le malattie professionali conseguenti:**
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa;**
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa.**

Questa esclusione non opera per i danni che si sono verificati successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 5) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.**

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato **e l'Assicurato è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e i documenti necessari.**

L'Assicurato deve denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Art. 5.2.16 - DANNO BIOLOGICO – ABROGAZIONE FRANCHIGIA

La Franchigia prevista dal punto B) dell'art. 5.1.1 – Rischio assicurato, si intende abrogata.

Art 5.2.17- RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA

La garanzia copre il risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto dall'Assicurato e/o dal suo Nucleo familiare se civilmente responsabile come previsto dalla legge, per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali, conseguenti a fatti della vita privata e non inerenti l'attività professionale o lavorativa retribuita o con finalità di lucro.

L'Assicurazione vale in tutto il mondo. **Sono escluse le persone non residenti in Italia per le quali la garanzia vale soltanto per fatti avvenuti in Italia durante il temporaneo soggiorno.**

La garanzia comprende, ad esempio, la responsabilità civile per:

- a) conduzione dell'abitazione principale (comprese le piscine) e di quella secondaria, compresa la conduzione di strade private, dei giardini di pertinenza, anche con alberi di alto fusto e delle recinzioni;
- b) pratica di sport e di tutte le attività del tempo libero quali: modellismo, campeggio, giardinaggio anche con uso di macchine e attrezzature. Inoltre, relativamente alla copertura di responsabilità civile obbligatoria per l'attività sciistica, la garanzia comprende i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto accidentale che si sono verificati durante la pratica dell'attività sportiva sciistica amatoriale da discesa con sci, snowboard, slitta e slittino, **purché sia stata acquistata la specifica copertura stampata sulla scheda di polizza;**
- c) proprietà, uso e detenzione di animali domestici, da cortile ed equini per uso privato;
- d) partecipazione, come genitore, agli organi collegiali scolastici e alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche quali gite, manifestazioni sportive e ricreative nell'ambito del centro scolastico. **Se l'organismo scolastico ha stipulato una polizza che copre lo stesso rischio, questa copertura opera in eccedenza al massimale da essa previsto;**
- e) proprietà e uso di velocipedi anche a motore elettrico **purché non soggetti all'art. 122 del D. Lgs. n. 209 del 7/9/2005;**
- f) proprietà e uso di carrozzelle per invalidi, anche se azionate da motore elettrico, biciclette elettriche del tipo "a pedalata assistita, **a condizione che non sussista obbligo assicurativo di legge;**

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Responsabilità civile

- g) proprietà ed uso di APR (aeromobili a pilotaggio remoto- per esempio droni), utilizzati esclusivamente per hobby, così come definiti dal vigente Regolamento ENAC e successive modifiche: **in questo caso la garanzia opera a condizione che l'utilizzatore e l'apparecchio siano in regola con gli obblighi imposti dal Regolamento stesso e che l'uso avvenga in modo conforme alla normativa;**
- h) proprietà e utilizzo di giocattoli a motore, golf car, mezzi da giardinaggio, da sgombraneve a uso privato per i quali non sussista l'obbligo assicurativo di legge;
- i) proprietà, uso e navigazione di natanti da diporto, come definiti dalla legge, non soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
- j) proprietà, detenzione o uso di armi, a norma di legge, **purché non impiegate per la caccia;**
- k) attività degli addetti ai servizi domestici, compresi autisti, giardinieri, ragazze alla pari, badanti e baby sitter;
- l) intossicazione o avvelenamento da cibi o vivande preparati o somministrati dall'Assicurato.
- m) danni causati a terzi da figli minori affidati stabilmente al coniuge separato o parenti e affini;
- n) responsabilità civile di persone alle quali occasionalmente sia stata affidata la custodia, **se non regolamentata da formale contratto di lavoro**, per danni involontariamente causati a terzi da figli minori dell'assicurato;
- o) mancata sorveglianza di minori affidati temporaneamente all'Assicurato;
- p) responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto illecito o doloso da persone delle quali deve rispondere;
- q) danni causati a terzi da animali, di proprietà dell'Assicurato, affidati in custodia occasionale, temporanea e gratuita a terzi;
- r) azioni di rivalsa di assicuratori della responsabilità civile da circolazione obbligatoria come previsto dal D. Lgs. n. 209 del 7/9/2005, per guida di veicoli da parte di minori in violazione delle norme che disciplinano l'abilitazione alla guida e di quelle relative al trasporto di persone a bordo di ciclomotori e motoveicoli, **quando la guida sia avvenuta contro la volontà o all'insaputa dell'Assicurato;**
- s) danni involontariamente causati a terzi dall'Assicurato e dai componenti del suo Nucleo familiare, in qualità di trasportati a bordo di autoveicoli, nel salire o scendere dai veicoli stessi, nonché i danni causati da altre persone, trasportate a bordo di veicoli di proprietà dell'Assicurato per gli stessi eventi previsti da questo comma. La garanzia è estesa anche all'azione di rivalsa da parte di imprese che esercitano l'assicurazione obbligatoria di veicoli a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati dagli Assicurati in qualità di trasportati su questi veicoli;
- t) danni da incendio, esplosione o scoppio, arrecati ai locali o alle cose di terzi, durante l'uso o la conduzione di camere di albergo, camere ammobiliate, appartamenti di residence e simili, compresi appartamenti e locali presi in locazione per villeggiatura o turismo, **quando l'uso o la conduzione non superino, per ciascuna ubicazione, i 90 giorni consecutivi;**
- u) danni da incendio, esplosione o scoppio, arrecati ai locali o alle cose di terzi durante l'uso o la conduzione di camere o appartamenti per studenti ubicate in Europa, da parte di persone appartenenti al Nucleo familiare assicurato;
- v) attività di volontariato. **Se l'associazione di volontariato ha stipulato una polizza che copre lo stesso rischio, il massimale di garanzia si intende in eccedenza rispetto a quello della polizza dell'associazione;**
- w) inquinamento conseguente a fuoriuscita di sostanze a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurate;
- x) interruzione o sospensione, totale o parziale, mancato o ritardato avvio di attività di qualunque genere e di servizi. **Tale copertura è da considerarsi in aggiunta qualora acquistata, la garanzia ricorso terzi della sezione Incendio e altri eventi.**

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Responsabilità civile

COSA NON È ASSICURATO

Art. 5.3.1 – ESCLUSIONI COMUNI

L'Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.), salvo quanto esplicitamente previsto dalle garanzie base e opzionali di questa sezione di Polizza – **non comprende i danni:**

- a) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, anche ai sensi degli artt. 1783 e seguenti del Codice civile;
- b) derivanti dalla proprietà o gestione di beauty farm, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, stabilimenti balneari;
- c) derivanti dalla proprietà di attrezzature sportive date a noleggio ai clienti;
- d) derivanti all'Assicurato dalla sua qualità di accompagnatore – guida di gite turistiche ed escursioni;
- e) per danni subiti dai Veicoli dei clienti parcheggiati in rimessa o in apposito spazio opportunamente attrezzato derivanti dagli eventi previsti dalle Sezioni Incendio e Furto;
- f) dalla proprietà o gestione di sale da ballo, discoteche, night club;
- g) derivanti dall'organizzazione e dalla pratica di attività sportive;
- h) da impiego di Veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- i) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di Veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- j) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- k) da Furto e quelli alle Cose altrui derivanti da eventi previsti alla Sezione Incendio, che colpiscano Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- l) alle Cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- m) cagionati da prodotti e Cose in genere dopo la messa in circolazione;
- n) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- o) derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge.

L'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e l'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) non comprendono i danni:

- p) da detenzione o impiego di esplosivi;
- q) che si sono verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc);
- r) di qualunque natura:
 - direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
 - direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
 - direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- s) relativi ai casi di encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- t) derivanti da violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- u) derivanti da attività diverse da quelle dichiarate.

Art. 5.3.2 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- 1) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- 2) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1;
- 3) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione, salvo quanto indicato all'art. 5.1.1 – Rischio assicurato, 5.1.3 - Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro e, qualora acquistata la relativa garanzia opzionale, dall'art. 5.2.9 - danni corporali subiti da persone non alle dirette dipendenze.

Se acquistata la garanzia opzionale di cui all'art. 5.2.17 - Responsabilità civile della vita privata - non sono considerati terzi:

- a) i componenti del Nucleo familiare e le persone con loro conviventi, tra di loro e nei confronti dei rispettivi coniugi, genitori e figli.
- b) i dipendenti dell'Assicurato nell'espletamento della loro attività, salvo per le lesioni subite dagli addetti ai servizi domestici, dalle ragazze alla pari, dalle badanti e babysitter.

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Responsabilità civile

Relativamente ai soli danni a Cose i genitori e i figli dell'Assicurato non conviventi sono considerati terzi limitatamente al rischio della conduzione, causale Incendio, ricorso terzi e se prestata la garanzia di cui all'art. 5.1.2, al rischio della proprietà del fabbricato. I parenti e gli affini di cui alle lettere m) e n) dell'art. 5.2.17 - RC della vita privata - non sono considerati terzi in caso di danno causato dai minori loro affidati. Le persone di cui alla lettera q) dell'art. 5.2.17 - RC della vita privata - non sono considerati terzi in caso di danno causato da animali loro affidati.

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Responsabilità civile

LIMITI DI COPERTURA

Art. 5.4 – LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Laddove siano previste più opzioni negli importi delle franchigie o dei limiti, vale quanto indicato sulla scheda di Polizza, in base alla scelta effettuata del Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.

Quando è previsto un Limite di risarcimento per Sinistro o per anno assicurativo, questo non si intende in aggiunta al Massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso.

FRANCHIGIA FRONTALE SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Se prevista la relativa clausola nella scheda di Polizza, per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato la Franchigia scelta (tra 500 - 1.000 - 1.500 - 2.500 - 5.000), salvo eventuali diversi scoperti/franchigie più elevati previsti per alcune specifiche garanzie, indicati nella tabella seguente.

I limiti, scoperti e franchigie sotto riportati si intendono validi per i danni a Cose; per i danni a persone, salvo diverse indicazioni espresse in tabella e/o scheda di Polizza, valgono i massimali riportati nella scheda di Polizza per le rispettive garanzie "- Responsabilità Civile verso terzi" (R.C.T.) di cui all'art 5.1.1. a) e Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) di cui all'art 5.1.1.b).

Art.	Titolo	% Scoperto, per ogni Sinistro	Franchigia in euro, per ogni Sinistro (*)	Limite di Risarcimento (in euro o in percentuale)	
5.1.1.b)	Rischio assicurato Assicurazione responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)		2.500		
5.1.2	Responsabilità civile del Fabbricato – danni da acqua		250	150.000	per Sinistro e periodo di assicurazione
5.1.5	Committenza auto		250		
5.1.6	Danni da interruzione o sospensione attività (**)	10% con il massimo di 10.000	1.500	150.000	per Sinistro e periodo di assicurazione
5.1.14	Inquinamento accidentale (**)	10% con il massimo di 10.000	2.500	150.000	per Sinistro e periodo di assicurazione
5.1.16	Causale Incendio			300.000	per Sinistro e periodo di assicurazione
5.1.18 Lett. d	Danni a Veicoli di terzi senza custodia chiavi		250		
5.1.18 Lett. p)	Cose di proprietà dei dipendenti		500		
5.1.18 Lett. q)	Minori temporaneamente affidati a personale preposto		500	50% del Massimale con il limite di 1.000.000	

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Responsabilità civile

Art.	Titolo	% Scoperto, per ogni Sinistro	Franchigia in euro, per ogni Sinistro (*)	Limite di Risarcimento (in euro o in percentuale)	
5.2.1	RC per cose dei clienti consegnate e non consegnate		250	somma riportata in Polizza per Sinistro ed anno assicurativo;	per Cliente
	RC per cose consegnate e non (attrezzature sportive)			1.500	per Cliente
	RC per attrezzature sportive durante il trasporto			1.500	per Cliente
				10.000	per Sinistro e Periodo di assicurazione
5.2.1	RC per cose portate nei locali Servizi accessori	10%	250	1.500	per Cliente
5.2.2	RC per attrezzature sportive dei clienti nei locali di deposito	10% con il massimo di 5.000	250	- somma riportata in Polizza; - 100 volte il costo dell'alloggio per giornata.	per Sinistro e Periodo di assicurazione
					per ogni Cliente
5.2.4	Trattamenti estetici		250	50.000	per Sinistro e Periodo di assicurazione
5.2.8	Parcheggio con custodia delle chiavi	10%	500 (250)		per Sinistro e Periodo di assicurazione
5.2.12	Campeggi – RC per cose consegnate o non consegnate			3.000 per i mezzi di soggiorno	per piazzola
5.2.13 lett. b)	Conduzione appartamenti- danni da spargimento di acqua		250		
5.2.13 lett. d)	Conduzione appartamenti – danni da Incendio		1.500	100. 000	per Sinistro e Periodo di assicurazione
5.2.15	RCO – malattie professionali		3.000	Per danni a persone: 50% del Massimale con il limite di 250.000 (500.000)	per Sinistro e Periodo di assicurazione
5.2.17	Responsabilità civile della vita privata		150		
5.2.17 u)	Responsabilità civile della vita privata – Danni da Incendio a locali e cose di terzi	10%		150.000	per Sinistro e Periodo di assicurazione
5.2.17 x)	Responsabilità civile della vita privata – Danni da interruzione o sospensione		250	25.000	per Sinistro e Periodo di assicurazione

(*) in presenza sia di Franchigia che di Scoperto, la Franchigia vale come minimo dello Scoperto.

(**) Relativamente alle garanzie Danni da interruzione o sospensione attività e Inquinamento accidentale se uno stesso evento coinvolge entrambe le garanzie verrà applicata un solo minimo Scoperto pari a 3.000 euro.

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Tutela Legale

SEZIONE TUTELA LEGALE

COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

La Società provvede alla gestione dei sinistri di tutela legale ai sensi dell'art.164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni private – Decreto Legislativo 209/2005. Le garanzie operano a favore del Contraente e dei soggetti iscritti nel libro unico del lavoro, familiari, affini che collaborano nell'attività apprendisti e stagisti.

Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa Polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato identificato in Polizza.

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di Polizza, e **con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 6.4).**

Art. 6.1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, **nei limiti del Massimale convenuto e delle condizioni previste in Polizza**, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessario a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un Sinistro rientrante in garanzia nell'ambito dell'attività dichiarata nella scheda di Polizza, compresi i Servizi accessori solo se di proprietà o gestiti dall'Assicurato.

Vi rientrano le spese:

- a) per l'intervento di un solo legale incaricato della gestione del Sinistro; anche quando la vertenza venga trattata innanzi ad un Organismo di mediazione;
- b) per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- c) relative al legale di controparte nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato o di Transazione specificamente autorizzata dalla Società;
- d) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- e) di indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali;
- f) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- g) per le indennità poste ad esclusivo a carico dell'Assicurato e **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà**, spettanti all'Organismo di Mediazione, **se non rimborsate dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità**;
- h) di domiciliazione necessarie, **esclusi ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta**;
- i) di giustizia per la registrazione degli atti giudiziari, le spese processuali nel processo penale;
- j) per il contributo unificato;
- k) per le spese degli atti giudiziari, **se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima**;
- l) sostenute dal Contraente/Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del Procedimento penale a carico della controparte;

È garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 6.1.2 - GARANZIE

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito dell'esercizio dell'attività indicata in Polizza, esclusivamente qualora l'Assicurato stesso:

- a) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione originato da atti commessi o attribuiti. La garanzia opera anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti e in caso di oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.
- b) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto doloso, purché lo stesso venga assolto con decisione passata in giudicato ovvero il procedimento venga archiviato per infondatezza della notizia di Reato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. "patteggiamento"), di messa alla prova e in generale di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'Assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, la Società provvederà all'anticipo delle spese legali e / o peritali, nel limite della somma di Euro 3.000, in attesa della definizione del giudizio.

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Tutela Legale

Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo, la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio;

- c) debba presentare opposizione avanti al Giudice competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. **Si precisa che la suddetta garanzia non opera per violazioni di norme in la materia fiscale/tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 1.000 euro.**

Si precisa che la garanzia comprende anche le spese di difesa conseguenti a procedimenti derivanti da violazioni per l'inosservanza degli obblighi ed adempimenti, dei seguenti Decreti ed eventuali e successive modifiche:

- D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.: (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.: "Codice in materia di protezione dei dati personali";
 - D. Lgs. 193/2007 e s.m.i.: in tema di controlli sulla sicurezza alimentare.
 - D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.: (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale.
 - D. Lgs. 231/01 e s.m.i.: Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
- d) subisca Danni extracontrattuali dovuti a Fatto illecito di terzi sempreché il valore in lite richiesto sia superiore ad euro 500,00; rientrano in tale fattispecie sia i danni ai beni aziendali sia quelli alla persona del Titolare o dei dipendenti assicurati;
- e) **debba sostenere controversie per resistere alle pretese di Risarcimento di danni di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati, per fatti illeciti di questi ultimi. La prestazione opera esclusivamente in presenza di Polizza di responsabilità civile relativa all'esercizio dell'attività/professione indicata nella presente Polizza per la quale sia stato corrisposto dall'Assicurato il relativo premio.**
In tale caso l'Assicurazione subentra:
- 1) dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla Polizza di responsabilità civile;
 - 2) in Primo rischio qualora la Polizza di responsabilità civile, pur esistente, non possa essere attivata in quanto non operante sulla fattispecie in esame.
- f) sostenere controversie relative a inadempienze contrattuali, proprie o di controparte inerenti a:
- controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi, **sempreché il valore in lite sia superiore ad Euro 500;**
 - controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel libro unico del lavoro;
 - controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali riguardanti gli immobili ove viene svolta l'attività; comprese le controversie in merito a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria eseguita negli immobili assicurati.
- g) per la difesa nei procedimenti **di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal decreto legislativo 472/97 ed eventuali successive modifiche.** La garanzia si intende prestata al Contraente o Assicurato che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta, **sono escluse le mere richieste di produzione di documenti.**
Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di colpa lieve dell'Assicurato.

In deroga all'art. 8.17 - Insorgenza del caso assicurativo, **la garanzia per i procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni si intende operante retroattivamente** per fatti posti in essere sino ad **1 anno antecedente** alla data di effetto del contratto, **purché l'Assicurato abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine solo successivamente alla stipula della Polizza. La presente condizione non opera in caso di contestazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione. Qualora, nel periodo precedente la data di decorrenza della Polizza, sia stata operante a favore delle persone assicurate un'altra Assicurazione di Tutela Legale, la garanzia vale in secondo rischio rispetto alla suddetta Assicurazione per i casi in cui quest'ultima preveda la prestazione di garanzia.**

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Tutela Legale

GARANZIE OPZIONALI

Se acquistate, le seguenti garanzie opzionali sono prestate per le somme assicurate e/o i massimali concordati ed indicati sulla scheda di polizza e con le **limitazioni riportate nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 6.4).**

Art 6.2.1 - GARANZIA TUTELA LEGALE FORMA ESTESA

Con riferimento all'Articolo 6.1.1 - Oggetto dell'Assicurazione - la garanzia riguarda anche la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora lo stesso, nell'ambito della propria attività di impresa dichiarata in Polizza:

- a) debba sostenere controversie individuali di lavoro con gli agenti e i rappresentanti con i quali sia stato stipulato regolare contratto di mandato;
- b) debba sostenere controversie relative a locazione o proprietà e altri diritti reali riguardanti gli immobili dove il Contraente o l'Assicurato esercita l'attività indicata in Polizza. Sono comprese anche le vertenze relative a contratti di leasing immobiliare e quelle relative all'affitto di azienda;

Art. 6.2.2 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI CON I CLIENTI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO - acquistabile solo se acquistata la garanzia opzionale "Tutela legale forma estesa"

La garanzia viene estesa alle Vertenze contrattuali di diritto civile relative a presunti inadempimenti dell'Assicurato o di controparte per forniture di beni o prestazioni di servizi effettuati dall'Assicurato stesso, compreso il recupero crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino o nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco.

La garanzia opera per affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente a clienti, anche a mezzo di piattaforme web.

La Società accertata la regolarità della denuncia del Caso assicurativo, provvederà alla gestione del Sinistro, a mezzo di un legale di fiducia dell'Assicurato, purché sussistano oggettive possibilità di recupero del credito o fondate ragioni per resistere alla pretesa di Controparte.

Vengono riconosciute le spese legali, peritali e investigative necessarie per **la sola risoluzione amichevole delle controversie, senza azione in giudizio.**

Non viene in alcun caso garantita l'assistenza per presentare domanda d'insinuazione al passivo di controparte né la garanzia per tutte le ulteriori iniziative giuridiche previste dall'ordinamento nell'ambito di procedure concorsuali.

Art. 6.2.3 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI CON I CLIENTI CON AZIONE IN GIUDIZIO - acquistabile solo se acquistata la garanzia opzionale "Tutela legale forma estesa"

La garanzia viene estesa alle Vertenze contrattuali di diritto civile relative a presunti inadempimenti dell'Assicurato o di controparte per forniture di beni o prestazioni di servizi effettuati dall'Assicurato, compreso il recupero di crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino o nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco.

La garanzia opera per affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente a clienti, anche a mezzo di piattaforme web.

La Società, accertata la regolarità della denuncia del Caso assicurativo, provvederà alla gestione del Sinistro, a mezzo di un legale di fiducia dell'Assicurato, **purché sussistano oggettive possibilità di recupero del credito o fondate ragioni per resistere alla pretesa di Controparte.**

Vengono riconosciute le spese legali, peritali e investigative necessarie **per la risoluzione amichevole delle controversie** e sono, altresì, riconosciute le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie **anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase. Non viene in alcun caso garantita l'assistenza per presentare domanda d'insinuazione al passivo di controparte né la garanzia per tutte le ulteriori iniziative giuridiche previste dall'ordinamento nell'ambito di procedure concorsuali.**

Art. 6.2.4 - RECUPERO CREDITI IN UNIONE EUROPEA

(garanzia prevista solo se acquistate le garanzie opzionali di cui all'art. 6.2.2 o 6.2.3)

Le garanzie opzionali di cui all'art. 6.2.2 o 6.2.3 vengono prestate per il **recupero crediti che non siano in contestazione da eseguirsi in Unione Europea ed in Svizzera.**

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Tutela Legale

Art. 6.2.5 – TUTELA DELLA VITA PRIVATA

A condizione che il Nucleo familiare assicurato, risieda nella struttura ricettiva Contraente di Polizza, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, nell'ambito della sua vita privata extraprofessionale nei seguenti casi:

- a) qualora sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per Delitto colposo o per Contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 6.3.1 – Esclusioni comuni; la garanzia opera anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento – art. 444 Codice di Procedura Penale), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto;
- b) qualora sia sottoposto a Procedimento penale per delitti dolosi, **subordinatamente al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:**
 - **assoluzione con sentenza passata in giudicato;**
 - **derubricazione a reato colposo;**
 - **archiviazione per infondatezza della notizia di Reato.**

In queste ipotesi, la Società rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato.

- c) qualora debba sostenere l'esercizio di pretese al Risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per Fatto illecito di terzi;
- d) qualora debba sostenere controversie che nascono da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **se il valore in lite è superiore a euro 500;**
- e) qualora debba sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. **Questa garanzia opera se il Caso assicurativo è coperto da un'apposita Assicurazione di Responsabilità civile e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da questa Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, come previsto dall'art. 1917 del codice civile;**
- f) qualora debba sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con lavoratori domestici regolarmente assunti;
- g) qualora debba sostenere controversie con INPS / INAIL;
- h) qualora debba sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali in cui le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di Veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di Veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
- i) qualora debba sostenere gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri sopportate dall'Assicurato.

Rimangono esclusi:

- **nell'ambito della garanzia di cui alla lett. a), i casi di colpa grave;**
- **nell'ambito della garanzia di cui alla lett. b), i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa ed è inoltre esclusa la definizione del procedimento con l'applicazione della pena, su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento);**
- **nell'ambito della garanzia di cui alla lett. c), l'attività di assistenza penale in favore della persona offesa.**

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Tutela Legale

COSA NON È ASSICURATO

Art. 6.3 – ESCLUSIONI COMUNI ALLA SEZIONE TUTELA LEGALE

La garanzia è esclusa per:

- a) i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo o per terremoto;
- b) i fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- c) i fatti conseguenti a eventi bellici, atti di Terrorismo, tumulti popolari, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze esplosive o radioattive;
- d) la materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, salvo dove espressamente nelle condizioni richiamate in Polizza;
- e) le controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicate in Polizza e/o relativi ad immobili non individuati e assicurati in Polizza;
- f) controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, dall'utilizzo o dalla guida di Veicoli in genere, compresi i mezzi nautici e aeromobili, fatta eccezione per i mezzi aziendali non targati utilizzati per il trasporto e lo spostamento delle merci all'interno del perimetro aziendale;
- g) le vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che l'Assicurato effettui nell'esercizio della sua attività, salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale "Controversie contrattuali con i clienti";
- h) le controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale, a patti di non concorrenza, a diritti d'autore e proprietà intellettuale;
- i) le controversie e procedimenti penali riferibili a soggetti non iscritti al libro unico del lavoro;
- j) i fatti dolosi dell'Assicurato, fatto salvo quanto previsto all'art. 6.1.2 lett. b);
- k) le controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, scissione o partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda o dei relativi immobili;
- l) le controversie relative a contratti d'appalto, di fornitura e di posa in opera di materiali;
- m) le vertenze riguardanti usucapione, contratti di compravendita e permuta di immobili (compresa la multiproprietà) e per le operazioni di costruzione ex novo, ristrutturazione e sopraelevazione nonché i giudizi di divisione;
- n) le vertenze relative al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- o) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- p) le consulenze legali e pareri in genere;
- q) le spese derivanti per la proposizione di atti di querela;
- r) le controversie con la Società;
- s) le controversie tra Assicurati diversi dal Contraente;
- t) per i contratti stipulati per spirito di liberalità/donazione;
- u) la spesa di difesa o di contenzioso verso VHV Italia Assicurazioni S.p.A. o per sostenere controversie nei confronti di Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.

LIMITI DI COPERTURA

Art. 6.4 – LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Quando è previsto un Limite di risarcimento per Sinistro o per anno assicurativo, questo non si intende in aggiunta al Massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso.

Art.	Titolo	% Scoperto, per ogni Sinistro	Franchigia in euro, per ogni Sinistro (*)	Limite di indennizzo (in euro o in percentuale)	
6.2.2	Controversie contrattuali con i clienti senza azione in giudizio			3 casi entro il Massimale indicato	Per Periodo di assicurazione
6.2.3	Controversie contrattuali con i clienti con azione in giudizio			3 casi senza azione in giudizio 2 casi con azione in giudizio entro il Massimale indicato	Per Periodo di assicurazione

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Tutela del cliente

SEZIONE TUTELA DEL CLIENTE

COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di Polizza, e **con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 7.4)**.
Le garanzie sono prestate nella forma a Valore intero, se non diversamente indicato.

Art. 7.1.1 - BAGAGLIO DEI CLIENTI

La Società garantisce l'Indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal bagaglio e dagli effetti personali di proprietà del Cliente che questi abbia con sé al momento del Sinistro, conseguenti a:

- Furto mediante Effrazione o rottura dei mezzi di difesa;
- Rapina;
- scippo;
- danneggiamenti occasionali agli oggetti predetti nel tentativo o nell'esecuzione del Furto, della Rapina o dello scippo;

La Società indennizza, inoltre, le spese necessarie per sostituire i documenti personali sottratti o irrimediabilmente danneggiati.

Tali garanzie sono prestate con la formula "Rimborso diretto", come definito dall'art. 7.1.2.

Art. 7.1.2 - RIMBORSO DIRETTO

Il gestore dell'esercizio assicurato è autorizzato ad anticipare, nei limiti stabiliti dalla tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 7.4), il Risarcimento del danno, previa presentazione da parte del Cliente di regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, nonché previa compilazione e sottoscrizione da parte dello stesso dell'apposita denuncia di Sinistro.

La Società provvederà a rimborsare l'Assicurato entro 60 giorni dal ricevimento di tali documenti, e della relativa ricevuta di effettuato pagamento.

Art. 7.1.3 - INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO

La Società rimborsa al Cliente le somme che lo stesso sia tenuto a pagare al gestore dell'esercizio per l'interruzione del soggiorno dovuto a malattia o infortunio, che abbiano per conseguenza un ricovero ospedaliero del Cliente stesso, o per rientro anticipato causato da decesso di genitori, fratelli, figli.

GARANZIE OPZIONALI

Se acquistate, le seguenti garanzie opzionali sono prestate per le somme assicurate e/o i massimali concordati ed indicati sulla scheda di polizza e con le **limitazioni riportate nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art.7.4)**.

Non sono previste garanzie opzionali per questa sezione.

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Tutela del cliente

COSA NON È ASSICURATO

Art. 7.3 – ESCLUSIONI COMUNI ALLA SEZIONE TUTELA DEL CLIENTE

Sono esclusi dalla copertura i danni:

- a) conseguenti al borseggio;
- b) a Valori, campionari, cataloghi, collezioni e merci;
- c) alle cose riposte nel Veicolo lasciato incustodito dalle ore 20 alle ore 6 e comunque riposte nel Veicolo non chiuso a chiave oppure lasciate nel Veicolo chiuso a chiave ma visibili dall'esterno;
- d) i danni in genere provocati da dolo o colpa grave del Cliente.

LIMITI DI COPERTURA

Art. 7.4 – LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Quando è previsto un Limite di indennizzo per Sinistro o per anno assicurativo, questo non si intende in aggiunta al Massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso.

Art.	Titolo	Franchigia in euro, per ogni Sinistro	% Scoperto, per ogni Sinistro	Limite di indennizzo (in euro o in percentuale)	
7.1.1	Bagaglio ed effetti personali			1.500	per Periodo di assicurazione
				250	per Sinistro
	Sostituzione documenti personali sottratti o danneggiati			100	per Sinistro
7.1.3	Interruzione del soggiorno			2.600	per Periodo di assicurazione
				550	per Sinistro

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Cosa fare in caso di sinistro

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

NORME VALIDE PER LE SEZIONI: INCENDIO E ALTRI EVENTI - FURTO - ELETTRONICA

Art. 8.1 - COSA DEVE FARE L'ASSICURATO

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;** le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice civile;
- 2. conservare le tracce e i residui del Sinistro fino all'accertamento peritale senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo;**
- 3. darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice civile, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;**
- 4. farne denuncia, nei 5 giorni successivi, all'Autorità giudiziaria o di polizia competenti per la località ove è occorso il Sinistro se quest'ultimo riguarda la Sezione Furto o in caso di Sinistro presumibilmente doloso;**
- 5. inviare alla Società un elenco dettagliato dei danni occorsi, con riferimento alla qualità, quantità e valore al momento del Sinistro delle cose assicurate unitamente alla copia della denuncia di cui al comma precedente;**
- 6. mettere a disposizione della Società, in caso di danno alle merci, la documentazione contabile di magazzino.**

Relativamente all'art. 2.2.1 – Ricorso terzi e/o locatari, l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Società potrà assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. **L'Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice civile.**

L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile.

In caso di Furto l'Assicurato deve inoltre:

- 7. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;**
- 8. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.**

Inoltre, relativamente alla Sezione Elettronica

- 9. la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite;**
- 10. la riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto 3; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività;** se l'ispezione non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto 3, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il Sinistro, l'Assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Le spese per adempiere agli obblighi di cui ai punti 9. e 10. sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del Sinistro, secondo quanto disposto dall'art. 1914 del Codice Civile.

Art. 8.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Perde il diritto all'Indennizzo, il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo.

Art. 8.3 - DA CHI VIENE VALUTATO IL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse e purché l'altra vi acconsenta, mediante Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Cosa fare in caso sinistro

peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 8.4 - COSA DEVONO FARE I PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 8.1 – Cosa deve fare l'Assicurato;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 8.5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese previste da eventuali garanzie opzionali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 8.5 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

- 8.5.1 SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI (esclusa garanzia Danni elettrici ed elettronici)

Premesso che, se non diversamente convenuto precisato, l'Assicurazione è prestata nella forma a Valore intero, le garanzie possono essere prestate in base al Valore a nuovo o in base al Valore allo stato d'uso secondo quanto segue:

Fabbricati: si applica il valore a nuovo, escludendo soltanto il valore dell'area;

Contenuto: se la garanzia è presta nella forma "a valore intero" si applica il valore a nuovo, con il limite del quadruplo del valore allo stato d'uso; se la garanzia è prestata nella forma "a primo rischio" si applica il valore a nuovo con il limite del doppio del valore allo stato d'uso;

Impianti fotovoltaici: si applica valore a nuovo per i primi 10 anni dalla data di entrata in esercizio, ad eccezione degli inverter per i quali il valore a nuovo è limitato a 3 anni dalla stessa data. In seguito si applica lo stato d'uso (a degrado concordato come da tabella riportata al punto 8.5.2);

Veicoli, quadri, oggetti d'arte, gioielli, preziosi e valori, cose dei clienti, effetti personali dell'Assicurato e dei dipendenti, scorte e provviste: si applica il valore allo stato d'uso.

Il danno viene determinato, separatamente per ogni partita, calcolando prima il valore allo stato d'uso e poi la differenza necessaria ad ottenere il valore a nuovo (in seguito "supplemento" di Valore a nuovo).

Agli effetti dell'art.8.6 - Assicurazione parziale, questo supplemento viene corrisposto interamente **solo se la somma assicurata corrisponde - o è superiore - al valore a nuovo del bene; in caso contrario anche al supplemento si applica la regola proporzionale, come previsto dall'art.1907 del Codice civile.**

Se sugli stessi beni esistono più assicurazioni, per determinare il supplemento di valore a nuovo si terrà conto della somma complessivamente assicurata da tutte le polizze.

Per ottenere la liquidazione del valore a nuovo, **la ricostruzione o il rimpiazzo devono avvenire entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia**, salvo casi di provata forza maggiore.

Il pagamento del supplemento di Valore a nuovo avviene entro 30 giorni da quando è avvenuta la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nel quale si trovavano le cose colpite dal sinistro o in altra area del territorio nazionale se ciò non comporta maggior costo o aggravio alcuno per la Compagnia.

Il supplemento di Valore a nuovo, qualora la ricostruzione avvenga per tipo e/o genere in modo diverso rispetto a prima del sinistro (compreso il cambio di destinazione d'uso del fabbricato), **non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato al Contraente o Assicurato se avesse ripristinato la situazione preesistente.**

- 8.5.2 SEZIONE ELETTRONICA e GARANZIA DANNI ELETTRICI della Sezione Incendio

Premesso che, se non diversamente precisato alle singole garanzie, l'Assicurazione è prestata nella forma a Primo rischio, alle apparecchiature/componenti elettroniche si applica il Valore a nuovo per i primi 3 o 10 anni dalla data di

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Cosa fare in caso sinistro

acquisto, secondo le condizioni che seguono relativamente ai danni riparabili e non riparabili.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Il danno si considera non riparabile se le spese per la riparazione sono uguali o superiori al costo di rimpiazzo con un'apparecchiatura equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato.

Quando il danno non è riparabile si stimano le spese di rimpiazzo a nuovo e si sottrae il valore dei residui (si applica quindi il Valore a nuovo). Questa condizione è valida solo se:

- l'impianto o l'apparecchio erano utilizzabili al momento del sinistro;
- la cosa danneggiata era stata acquistata da meno di 3 anni relativamente a PC, tablet e simili, o da meno di 10 anni relativamente a tutte le altre apparecchiature.
- il rimpiazzo avviene entro 12 mesi dalla data del sinistro
- l'apparecchio sia ancora disponibile sul mercato, o ne siano disponibili i pezzi di ricambio, o sia comunque sostituibile con altro apparecchio di pari prestazioni e valore.

Se una di queste condizioni non è soddisfatta si applicherà il valore allo stato d'uso.

Quando il danno è riparabile, per determinarne l'ammontare si calcolano le spese di riparazione necessarie per ripristinare la funzionalità della cosa danneggiata e si sottrae il valore ricavabile dai residui.

Sono in ogni caso escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Relativamente ai soli inverter degli impianti fotovoltaici il degrado per calcolare il valore allo stato d'uso è :

Età inverter	Degrado d'uso	Percentuale di Indennizzo
Fino a 3 anni	0	Valore a nuovo
4° anno	25%	75%
5° anno	50%	50%
6° anno	75%	25%
Dal 7° anno	100%	Nessun Indennizzo

- **8.5.3 SEZIONE FURTO**

Premesso che, se non diversamente convenuto precisato alle singole garanzie, l'Assicurazione è prestata nella forma a Primo rischio le garanzie possono essere prestate in base al Valore a nuovo o in base al Valore allo stato d'uso secondo quanto segue:

Macchinario, attrezzature ed arredamento: si applica il valore a nuovo per i primi cinque anni alla data documentata dell'acquisto e con il limite del doppio del Valore allo stato d'uso al momento del Sinistro. In seguito si applica allo stato d'uso.

Altri beni assicurabili alla Sezione Furto: si applica il Valore allo stato d'uso.

Per la determinazione del danno si applicano le disposizioni già previste per la Sezione Incendio ed altri eventi, in quanto compatibili.

Art. 8.6 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le modalità di cui agli artt. 8.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate per oltre il 20%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 20% e quello risultante al momento del Sinistro. **Questa condizione non si applica per le garanzie prestate nella forma a primo rischio.**

Art. 8.7 - ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle stime preliminari, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 25.000 euro se il Sinistro è riferito alla sezione Incendio e altri eventi e in almeno 15.000 euro se il Sinistro è riferito alla sezione Furto.**

L'obbligazione della Società:

- è condizionata dalla prova, fornita alla Società dall'Assicurato, che lo stesso ha predisposto la ripresa della stessa attività che svolgeva prima del Sinistro;

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Cosa fare in caso sinistro

- relativamente alla Sezione Incendio e altri eventi, **verrà in essere** dopo 90 giorni dalla denuncia del Sinistro, **sempreché trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.**
- **relativamente alla sezione Furto verrà in essere dopo 60 giorni dalla denuncia del Sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e a condizione che l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui ai punti 4) e 5) dell'art. 8.1 - Cosa deve fare l'Assicurato.**

Nel caso in cui l'Assicurazione sia stipulata in base al Valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato può ottenere un solo anticipo, sul supplemento che gli spetta, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 8.8 - TERMINI DI INDENNIZZO

Acquisita la denuncia di Sinistro ed entro 90 giorni dall'adempimento degli obblighi per il Contraente e l'Assicurato previsti dal contratto in caso di Sinistro, la Società si impegna a comunicare all'Assicurato l'importo dell'Indennizzo proposto oppure, anche a mezzo di professionisti da essa incaricati di accertare natura ed entità dei danni derivanti dal Sinistro stesso, i motivi che determinano la mancata indennizzabilità o la necessità di un supplemento istruttorio.

Il termine di 90 giorni s'intenderà sospeso in presenza di procedimenti penali dai quali risulti la ricorrenza di casi di esclusione della garanzia, o di procedimenti civili o arbitrali relativi alle cause del Sinistro o alla quantificazione dei danni indennizzabili.

Valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di accordo diretto tra le Parti, **sempreché non sia stata fatta opposizione ai sensi degli artt. 2742 e 2905 del Codice civile e si sia verificata l'operatività della garanzia e la titolarità dell'interesse assicurato.**

NORME VALIDE PER LA SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI

Art. 8.9 - CONSERVAZIONE TRACCE SINISTRO

A parziale deroga dell'art. 8.1 - Cosa deve fare l'Assicurato, **fermo restando l'obbligo della conservazione delle tracce e dei residui del Sinistro**, è accordata all'Assicurato la facoltà di procedere alla rimozione dei residui e delle macerie stesse nonché al ripristino degli enti danneggiati, in caso di mancato intervento del Perito della Società entro il ventesimo giorno dal momento in cui la Società ha ricevuto la denuncia.

Art. 8.10 - INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

In caso di Sinistro, **e a specifica richiesta dell'Assicurato**, sarà applicato quanto previsto dall'art. 8.8 - Termini di Indennizzo a ciascuna partita di Polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di tale art. 8.8, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole o un verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il Sinistro.

NORME VALIDE PER LA SEZIONE FURTO

Art. 8.11 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di Sinistro le somme assicurate alle singole partite ed eventuali limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società, dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del Periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di recedere dal contratto come previsto dall'art. 1.7 - Facoltà di recesso delle Norme di carattere generale.

Art. 8.12 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Cosa fare in caso sinistro

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.

NORME VALIDE PER LA SEZIONE ELETTRONICA

Art. 8.13 – LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Se al momento del Sinistro esistono altra o altre assicurazioni, comprese le coperture per effetto di altre Sezioni della presente Polizza, sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, **la presente Assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.**

NORME VALIDE PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 8.14 - COSA DEVE FARE L'ASSICURATO

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne **avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza**, ai sensi dell'art. 1913 del Codice civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale di diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile.

Art. 8.15 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, se occorre, legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. **L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio quando la legge lo richieda.**

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta al danneggiato supera questo Massimale, **le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle Spese di giustizia penale.

Tuttavia nel caso di rinuncia da parte della Società per il venir meno del proprio interesse ad una vertenza in sede civile, relativamente alla quale l'Assicurato intende portare avanti le proprie istanze, saranno riconosciute le spese di resistenza per il legale designato dall'Assicurato stesso fino ad un massimo di 1.500 euro per Sinistro e anno assicurativo.

NORME VALIDE PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 8.16 – DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il Caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Il ritardo di oltre due anni comporterà la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2952 II comma del codice civile.

Contemporaneamente alla denuncia del Caso assicurativo, l'Assicurato può indicare alla Società un legale residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale al quale l'Assicurato deve conferire il mandato.

Il foro competente è esclusivamente il luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente/Assicurato.

Art. 8.17 – INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Il Caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa:

- riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a Risarcimento di Danni extracontrattuali, di Procedimento penale o di opposizione alle sanzioni amministrative;
- riguarda i casi assicurativi che insorgono trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto per le controversie di natura contrattuale, salvo la sostituzione di contratto già in corso con la stessa Società;

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Cosa fare in caso sinistro

- si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto;
- non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
- riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto, se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni;
- opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);

Nelle vertenze relative a contratto di lavoro subordinato / parasubordinato, per l'eventuale individuazione degli assicurati, nonché la verifica della decorrenza o cessazione del rapporto di lavoro, si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.

Il Caso assicurativo:

- è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento/fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate. In tali ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti; il Massimale resta unico e viene ripartito fra le parti interessate indipendentemente dalle spese legali o peritali sostenute da ciascuno di essi.

In caso di vertenza tra più Assicurati, nell'ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

Art. 8.18 – GESTIONE CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del Caso assicurativo, la Società si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 8.18 - Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale. **Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con la Società; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.** L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna Transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. **La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.**

Art. 8.19 – DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO – ARBITRATO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata AR e/o comunicazione PEC, e purché l'altra parte vi consenta, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di Arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto. **Qualora l'Assicurato intenda adire le vie giudiziarie l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatorio previsto dal D. Lgs. nr. 28 del 04/03/2010 e successive modifiche, come condizione di procedibilità della stessa.**

Art. 8.20 – RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, **mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari.**

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Cosa fare in caso sinistro

NORME VALIDE PER LA SEZIONE TUTELA DEL CLIENTE

Art. 8.21 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Il danno è determinato in base al valore che le cose avevano al momento del Sinistro, secondo quanto risulterà dalla documentazione fornita, dedotto il valore di ciò che eventualmente rimane dopo il Sinistro, senza tener conto dei profitti sperati né del mancato godimento o uso.

Condizioni di assicurazione

TURISMO+

Sezione Estratto dello Statuto

ALLEGATO 1 - ATTIVITÀ ASSICURABILI

Affittacamere/Garni/Bed&breakfast/Ostello per la gioventù/Meubl /Casa religiosa di ospitalit 

Struttura composta da camere ubicate anche in pi  appartamenti arredati, in uno o pi  Fabbricati o in parte di essi, con servizio di alloggio ed eventualmente prima colazione e Servizi accessori.

Albergo/Hotel/Motel/Pensione/Relais/Residenza turistico alberghiera/Aparthotel/Alloggio agriturismo

Struttura ricettiva, che fornisce alloggio in camere ubicate in uno o pi  Fabbricati o in parte di essi ed eventualmente vitto e Servizi accessori. Gli alloggi agrituristici sono assicurabili se non beneficiano delle imposte agricole agevolate.

Campeggio

Struttura ricettiva con eventuali Servizi accessori costituita da area recintata con spazi attrezzati per la sosta o il soggiorno di ospiti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, o dotati di allestimenti (bungalow o simili) per il soggiorno di ospiti sprovvisti di tali mezzi.

Case vacanza/Casa per ferie

Fabbricati arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati.

Residence

Struttura ricettiva a gestione unitaria, che fornisce alloggio e Servizi accessori in unit  abitative arredate, dotate di servizio autonomo di cucina.

Rifugio

Fabbricato idoneo ad offrire ospitalit  in zone montane d'alta quota, fuori dai centri abitati. Non rientrano in questa definizione i bivacchi ed i ricoveri intesi quali modeste costruzioni sempre incustodite ed aperte, senza presenza di viveri e di dispositivi di cottura, ma con lo stretto necessario per il riposo e il ricovero d'emergenza.

Villaggio turistico/ Villaggio albergo

Struttura ricettiva a gestione unitaria, per la sosta o il soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento.